

1520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/122
(SET I)

TE
(T
N
(D

10000/141/122
(SET I)

TESTO UNICO OF 1915
(TRANSLATION)
NO DATE (?)
(DEC. 1938 - DEC. 1939)

1522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1522

ott

GOVERNMENT ORGANIZATION

L AUTHORITIES

Set. I.

ACC

TESTO MANCO OF 1915

TRANSMISSION

1000-1100

1523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NHD No. 2502

ORGANIZATION

Set. I.

12310 UNISO of 1915

FRANSONARD

10000 / 141 / 122

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM No DATE

TO

CATALOGUE-

CONSIGLIO COMUNALE

Sommario.

Bibliografia.

1. Origini. Sviluppi storici. Natura giuridica. - 2. Composizione del consiglio. Nomina dei consiglieri. - 3. Attribuzioni. - Soppressione.

Bibliografia.

G.Borsi, Le funzioni del Comune italiano (Tratt.di dir.amm.diretto dall'Orlando, vol.II, parte 2^a, 1908); F.D'Alessio-M. La Torre, Commento alla legge comunale e provinciale, Napoli, 1924; G.Giorgi, I Comuni e le Province (Dottr.delle pers.giur. vol.I 1894); V.E.Orlando, in Digesto Italiano, voce Consiglio comunale, vol.VIII, parte 2^a; F.Persico, Le rappresentanze politiche e amministrative. Considerazioni e proposte, Napoli 1885; S.Romano, Il Comune, parte gen. (Tratt.di dir.amm. diretto dall'Orlando, vol.II, parte 1^a 1908); G.Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino 1889.

1. Il consiglio comunale era un organo collegiale del comune, con funzioni amministrative e rappresentative, formato di membri designati elettivamente. Oggi non è che un ricordo storico, essendo stato abolito con la riforma attuata nell'anno 1926.

Nella sua funzione di organo del comune moderno, concepito come un ente autarchico nell'amministrazione indiretta dello Stato, aveva origini recenti, coeve alle origini dello Stato moderno, pur riscontrandosi nell'evoluzione storica della persona giuridica "comune", costantemente un ordo collegii, ma con diverso carattere, (V.Comune). Era stato costituito nel Regno subalpino ad imitazione del sistema francese, con la L.2 agosto 1848. Questa fu poi rinnovata con la L.23 ottobre 1859 e successivamente con la L.20 marzo 1865, n.2248, allegato A, modificata dalla L.30 dicembre 1888, n.5865, ed infine raccolta con ulteriori modificazioni del T.U. RD.10 febbraio 1889, n.5921, sostituito, nel 1915, dalla legge comunale provinciale T.U. RD.4 febbraio 1915, n.148. Questa rimase in vigore fino alla promulgazione del T.U. vigente RD.3 marzo 1934, n.383. Ma l'istituto che ci interessa, venne a cessare con l'accennata riforma del 1926, attuata con la L.4 febbraio 1926, n.237, completata e modificata con il DL. 9 maggio 1926, n.818 ed il DL.3 settembre 1926, n.910 (conv.nella L.2 giugno 1927, n.957) sull'istituzione del podestà e delle consulte municipali (V.consulta municipale; Podestà).

Bibliografia.

G. Borsi, Le funzioni del Comune italiano (Tratt. di dir. amm. diretto dall'Orlando, vol. II, parte 2^a, 1908); F. D'Alessio-M. La Torre, Commento alla legge comunale e provinciale, Napoli, 1924; G. Giorgi, I Comuni e le Province (Dottr. delle pers. giur. vol. I 1894); V. E. Orlando, in Digesto Italiano, voce Consiglio comunale, vol. VIII, parte 2^a; F. Persico, Le rappresentanze politiche e amministrative. Considerazioni e proposte, Napoli 1885; S. Romano, Il Comune, parte gen. (Tratt. di dir. amm. diretto dall'Orlando, vol. II, parte I^a 1908); G. Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino 1889.

1. Il consiglio comunale era un organo collegiale del comune, con funzioni amministrative e rappresentative, formato di membri designati elettivamente. Oggi non è che un ricordo storico, essendo stato abolito con la riforma attuata nell'anno 1926.

Nella sua funzione di organo del comune moderno, concepito come un ente autarchico nell'amministrazione indiretta dello Stato, aveva origini recenti, coeve alle origini dello Stato moderno, pur riscontrandosi nell'evoluzione storica della persona giuridica "comune", costantemente un ordo collegii, ma con diverso carattere, (V. Comune). Era stato costituito nel Regno subalpino ad imitazione del sistema francese, con la L. 2 agosto 1848. Questa fu poi rinnovata con la L. 23 ottobre 1859 e successivamente con la L. 20 marzo 1865, n. 2243, allegato A, modificata dalla L. 30 dicembre 1888, n. 5865, ed infine raccolta con ulteriori modificazioni del T. U. RD. 10 febbraio 1889, n. 5921, sostituito, nel 1915, dalla legge comunale provinciale T. U. RD. 4 febbraio 1915, n. 148. Questa rimase in vigore fino alla promulgazione del T. U. vigente RD. 3 marzo 1934, n. 383. Ma l'istituto che ci interessa, venne a cessare con l'accennata riforma del 1926, attuata con la L. 4 febbraio 1926, n. 237, completata e modificata con il DL. 9 maggio 1926, n. 818 ed il DL. 3 settembre 1926, n. 910 (conv. nella L. 2 giugno 1927, n. 957) sull'istituzione del podestà e delle consulte municipali (V. consulta municipale; Podestà).

Il consiglio era un organo esterno dell'amministrazione comunale, accanto alla giunta e al sindaco (V. Giunta comunale; Sindaco); ma aveva carattere e funzioni preminenti, perchè la legge attribuiva ad esso la capacità di esprimere normalmente la volontà della persona giuridica, e doveva considerarsi quindi come l'organo rappresentativo del comune. Quando l'istituto era vitale, si disputava sulla natura giuridica dei poteri del consiglio. Alla tenuta del mandato, come translatio attraverso l'elezione, si opponeva, dalla più autorevole dottrina, l'origine legislativa, anche dei poteri di rappresentanza organica (istituzionale), implicando l'elezione

20)

una mera designazione all'ufficio. Si faceva, da taluno, un parallelo fra consiglio comunale e potere legislativo, in contrapposito alla giunta comunale considerata come parallela al potere esecutivo, ma l'analogia, oltre che pericolosa, era falsa, perchè tutta l'attività dei comuni e delle provincie rientra nel concetto e nell'ambito del potere esecutivo. Il problema della rappresentanza comunale involgeva poi la disputa sulla natura dell'azione popolare, considerata variamente come diritto pubblico subiettivo del privato, di rappresentare il comune, o di agire per conto proprio o di esercitare come sostituto processuale l'azione spettante al consiglio.

2. Il consiglio comunale era composto di un numero di consiglieri, variabile da un massimo di 80 membri nei comuni aventi una popolazione superiore ai 250 mila abitanti, ad un minimo di 15 membri nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiungeva quello stabilito dalla legge.

Il numero dei consiglieri, non poteva variare, per variazione di popolazione, se queste non si erano mantenute costanti per un quinquennio ai sensi dell'art. 9 L. 15 luglio 1881, n. 308. I mutamenti di rappresentanza erano ordinati con decreto prefettizio impugnabile con ricorso al ministero (art. 278). Il consiglio durava in carica 4 anni e si rinnovava integralmente alla scadenza di tale periodo. Il quadriennio decorreva per ciascun consiglio, dal 1° giugno dell'anno in cui era avvenuta la rinnovazione integrale di esso (art. 279); quando per dimissioni od altra causa avesse perduto i due terzi dei membri (art. 280), ovvero ne fosse stato ordinato lo scioglimento e nominato un commissario straordinario (art. 323, 324), doveva essere rinnovato per intero. Quando, invece, per qualsiasi ragione, avesse perduto oltre un terzo dei membri, o quando un mutamento od una frazione del comune avesse perduto più della metà dei consiglieri, si faceva luogo ad elezioni suppletorie entro tre mesi dalle verificate vacanze; salvo che non fosse di imminente scadenza (6 mesi) il rinnovamento generale del consiglio. (art. 280).

La nomina a consigliere avveniva per elezione (V. Elezioni amministrative) tra gli eleggibili a sensi dell'art. 26 della legge comunale e provinciale T.U. RD. 11 febbraio 1915, n. 148, salve le incapacità di cui all'art. 25 e le incompatibilità di cui all'art. 288, ultimo capoverso. Le donne non potevano essere iscritte nelle liste elettorali e non erano eleggibili a consigliere (art. 24); ma successivamente era stato ad esse esteso il diritto di elettorato e di eleggibilità con la L. 22 novembre 1925, n. 2125, col concorso di certi requisiti (V. elezioni amministrative). Il consigliere comunale era considerato pubblico ufficiale, entrava in carica all'atto della

glio.

2. Il consiglio comunale era composto di un numero di consiglieri, variabile da un massimo di 80 membri nei comuni aventi una popolazione superiore ai 250 mila abitanti, ad un minimo di 15 membri nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti; e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiungeva quello stabilito dalla legge.

Il numero dei consiglieri, non poteva variare, per variazione di popolazione, se queste non si erano mantenute costanti per un quinquennio ai sensi dell'art.9 L.15 luglio 1881, n.308. I mutamenti di rappresentanza erano ordinati con decreto prefettizio impugnabile con ricorso al ministero (art.278). Il consiglio durava in carica 4 anni e si rinnovava integralmente alla scadenza di tale periodo. Il quadriennio decorreva per ciascun consiglio, dal 1° giugno dell'anno in cui era avvenuta la rinnovazione integrale di esso (art.279); quando per dimissioni od altra causa avesse perduto i due terzi dei membri (art.280), ovvero ne fosse stato ordinato lo scioglimento e nominato un commissario straordinario (art.323,324), doveva essere rinnovato per intero. Quando, invece, per qualsiasi ragione, avesse perduto oltre un terzo dei membri, o quando un mandamento od una frazione del comune avesse perduto più della metà dei consiglieri, si faceva luogo ad elezioni suppletorie entro tre mesi dalla verificate vacanze; salvo che non fosse di imminente scadenza (6 mesi) il rinnovamento generale del consiglio. (art.280).

La nomina a consigliere avveniva per elezione (V.Elezioni amministrative) tra gli eleggibili a sensi dell'art.26 della legge comunale e provinciale T.U. RD.11 febbraio 1915, n.148, salve le incapacità di cui all'art.25 e le incompatibilità di cui all'art.288, ultimo capoverso. Le donne non potevano essere iscritte nelle liste elettorali e non erano eleggibili a consigliere (art.24); ma successivamente era stato ad esse esteso il diritto di elettorato e di eleggibilità con la L.22 novembre 1925, n.2125, col concorso di certi requisiti (V.elezioni amministrative). Il consigliere comunale era considerato pubblico ufficiale, entrava in carica all'atto della proclamazione (art.28 T.U.1915 cit.) durava in carica fino all'istallazione del successore (art.283 T.U.1915 cit.), il suo mandato cessava insieme a quello del consiglio di cui faceva parte (art.280 T.U. 1915 cit.). L'ufficio di consigliere era gratuito.

Non poteva essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo (V.Mandato imperativo) e, se dato, non era obbligatorio (art.286 T.U.1915 cit.). Il Consigliere comunale non poteva entrare in rapporti di interesse con l'amministrazione comunale, nè prendere parte

./.

3454

a deliberazioni riguardanti liti od affari, che lo interessassero direttamente o indirettamente (Art.290 legge citata); si discuteva se egli potesse far testimonianza nelle liti in cui fosse parte il comune; ma secondo l'esatta opinione dell'Orlando, esclusa la teoria del mandato ed ammesso quello della rappresentanza ex lege, non si potesse escludere nel consigliere comunale tale capacità, atteso che egli non era rappresentante individuale del comune, ma membro del consiglio che ne aveva la rappresentanza, come corpo collettivo. La carica di consigliere comunale si perdeva verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge (art.287 T.U.1915 cit.).

Era controverso se le dimissioni avessero efficacia come causa di cessazione dall'ufficio. Durante la guerra europea, furono emanate disposizioni eccezionali e temporanee per il funzionamento dei consigli, ridotti numericamente per effetto di chiamata alle armi. Il consiglio si riuniva due volte all'anno in sessione ordinaria, l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Poteva riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, per deliberazione della giunta, per domanda di una terza parte dei consiglieri, o per ordine del Prefetto. (art.124).

3. Le attribuzioni esercitate dal consiglio erano molteplici, ma pertinenti alla sola funzione esecutiva (essendo il comune un organo dell'amministrazione indiretta dello Stato) e limitate ai soli scopi dell'amministrazione comunale, in vista dei quali al "comune", è attribuita personalità giuridica. Le principali attribuzioni conferite dalla legge al consiglio comunale erano: 1) l'elezio-
ne della giunta comunale (V.Giunta comunale); 2) la costituzione degli uffici (nomina degli impiegati - essendo quella dei salariati riservata alla giunta comunale - provvedimenti disciplinari, licenziamento del personale impiegatizio); 3) la gestione del patrimonio (acquisti, accettazioni di lasciti e donazioni, salva l'autorizzazione del Prefetto a sensi della L.21 giugno 1896, n.218, l'assunzione di obbligazioni, la decisione intorno alle azioni giudiziali); il potere regolamentare sull'uso dei beni comunali e delle istituzioni dipendenti, nonché in materia di igiene, edilizia e polizia locale; 5) l'approvazione dei bilanci e delle nuove e maggiori spese e degli storni da una categoria all'altra del bilancio; 6) la deliberazione intorno ai dazi, alle fiere, ai mercati; 7) la sorveglianza sulle istituzioni in vantaggio degli abitanti del comune, dei parrocchiani e delle amministrazioni sussidiate; 8) il voto sui cambiamenti relativi alle circoscrizioni delle parrocchie del comune in quanto importassero qualche spesa per le medesime; 9) l'imposizione di tributi comunali a norma delle leggi.

Era controverso se le dimissioni avessero efficacia come causa di cessazione dall'ufficio. Durante la guerra europea, furono emanate disposizioni eccezionali e temporanee per il funzionamento dei consigli, ridotti numericamente per effetto di chiamata alle armi. Il consiglio si riuniva due volte all'anno in sessione ordinaria, l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Poteva riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, per deliberazione della giunta, per domanda di una terza parte dei consiglieri, o per ordine del Prefetto. (art.124).

3. Le attribuzioni esercitate dal consiglio erano molteplici, ma pertinenti alla sola funzione esecutiva (essendo il comune un organo dell'amministrazione indiretta dello Stato) e limitate ai solo scopi dell'amministrazione comunale, in vista dei quali al "comune", è attribuita personalità giuridica. Le principali attribuzioni conferite dalla legge al consiglio comunale erano: 1) l'elezione della giunta comunale (V. Giunta comunale); 2) la costituzione degli uffici (nomina degli impiegati - essendo quella dei salariati riservata alla giunta comunale - provvedimenti disciplinari, licenziamento del personale impiegatizio); 3) la gestione del patrimonio (acquisti, accettazioni di lasciti e donazioni, salva l'autorizzazione del Prefetto a sensi della L.21 giugno 1896, n.218, l'assunzione di obbligazioni, la decisione interna alle azioni giudiziali); il potere regolamentare sull'uso dei beni comunali e delle istituzioni dipendenti, nonché in materia di igiene, edilizia e polizia locale; 5) l'approvazione dei bilanci e delle nuove e maggiori spese e degli storni da una categoria all'altra del bilancio; 6) la deliberazione intorno ai dazi, alle fiere, ai mercati; 7) la sorveglianza sulle istituzioni in vantaggio degli abitanti del comune, dei parrocchiani e delle amministrazioni sussidiate; 8) il voto sui cambiamenti relativi alle circoscrizioni delle parrocchie del comune in quanto importassero qualche spesa per le medesime; 9) l'imposizione di tributi comunali a norma delle leggi.

4. Il consiglio deliberava così su tutti gli atti più importanti della vita comunale; ed una falsa analogia fra le sue attribuzioni ed il potere legislativo poteva condurre a conseguenze pericolose per la stessa compagine dello Stato. Sotto tale profilo l'istituto, in regime di sovranità popolare, degenerò facilmente e trasformò la amministrazioni dei piccoli e grandi centri in veri campi di lotta delle fazioni locali, che, collegate in organizzazioni territorialmente più vaste, finirono per trasportare nell'ambito del

./.

comune l'elemento della lotta politica, tendendo alla conquista del potere comunale, al solo scopo di gravare, col numero e la importanza degli interessi rappresentati, nella lotta per la conquista dei poteri statuali (V. Comune).

Il principio elettivo soprattutto si dimostrava disadatto ai veri compiti del comune moderno. E' noto come, per l'amministrazione degli enti locali, al sistema dell'amministrazione per mezzo di uffici burocratici (organi diretti) si contrapponga il sistema dell'amministrazione per mezzo di enti autarchici (amministrazione indiretta). L'origine elettiva del consiglio comunale esprimeva questa seconda tendenza al massimo grado, in armonia col principio liberale. E non poteva non venire in conflitto con il principio del coordinamento statale, attuato dal Regime fascista in tutte le branche della vita nazionale.

La riforma attuata dal Regime fascista con le leggi citate del 1926, pur lasciando carattere di autogoverno alle amministrazioni locali, ha voluto ricondurre la funzione del comune ai suoi veri compiti di natura amministrativa, in coordinamento con le direttive del Governo: concentrando le funzioni, che la legge comunale e provinciale conferiva al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al Sindaco, nel Podestà, rimasto il solo organo esterno di amministrazione attiva del comune, con funzioni deliberative ed esecutive. La nuova consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive benchè talvolta obbligatorie. Essa non può quindi considerarsi come una trasformazione dell'abolito consiglio comunale, ma come un organo di nuova creazione (V. Consulta municipale).

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost. Avv. dello Stato

133

esistenza dell'amministrazione per mezzo di enti autarchici (amministrazione indiretta). L'origine elettiva del consiglio comunale esprimeva questa seconda tendenza al massimo grado, in armonia col principio liberale. E non poteva non venire in conflitto con il principio del coordinamento statutale, attuato dal Regime fascista in tutte le branche della vita nazionale.

La riforma attuata dal Regime fascista con le leggi citate del 1926, pur lasciando carattere di autogoverno alle amministrazioni locali, ha voluto ricondurre la funzione del comune ai suoi veri compiti di natura amministrativa, in coordinamento con le direttive del Governo: concentrando le funzioni, che la legge comunale e provinciale conferiva al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al Sindaco, nel Podestà, rimasto il solo organo esterno di amministrazione attiva del comune, con funzioni deliberative ed esecutive. La nuova consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive benchè talvolta obbligatorie. Essa non può quindi considerarsi come una trasformazione dell'abolito consiglio comunale, ma come un organo di nuova creazione (V.Consulta municipale).

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost. Avv. dello Stato

GIUNTA COMUNALE

Bibliografia

G.Borsi, Le funzioni del Comune italiano (Trattato di diritto amministrativo diretto dall'Orlando vol.II parte 2^a, 1907); F.D'Alessio e M.La Torre, commento alla legge comunale e provinciale, Napoli 1924; G.Pagliari ed E.Presutti, Commento sistematico della nuova legge comunale e provinciale, 4 voll., Roma 1914; C.F.Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, vol.I Padova, 1920; G.Giorgi, I Comuni e le Province (Dottrina delle persone giuridiche, vol.I, 1894); E.Mazzocco, La nuova legge comunale e provinciale annotata, Milano, 1912; G.Merla, Giunta comunale (Dig.ital.vol.XII); F.Persico, Le rappresentanze politiche e amministrative; considerazioni e proposte, Napoli 1885; Piccioni, Commento alla legge comunale e provinciale Torino 1917; S.Romano, il Comune parte generale (Trattato di diritto amministrativo diretto dall'Orlando, vol.II, parte 1^a Milano 1907); G.Saredo, La legge sull'amministrazione comunale e provinciale commentata, 2^a ediz. Torino, 1901-1907.

La Giunta comunale era un organo collegiale del Comune con funzioni permanenti amministrative e rappresentative (sussidiarie rispetto a quelle del Consiglio) formato di assessori comunali eletti in seno al Consiglio comunale, e presieduta dal Sindaco. (Per la sua istituzione, vedi Consiglio comunale).

La Giunta comunale o municipale era un organo esterno permanente dell'amministrazione comunale, insieme al Consiglio comunale ed al Sindaco. La natura giuridica dei suoi poteri era controversa (V.Consiglio comunale). In ordine alla rappresentanza dell'amministrazione comunale, si disputava se essa appartenesse alla Giunta come al Consiglio ovvero se appartenesse alla Giunta in taluni casi eccezionali, restando la rappresentanza ordinaria di attribuzione consiliare. Quest'ultima sembrava la mens legis del testo unico RD.4 febbraio 1915, che limitava la capacità di rappresentanza della Giunta ai casi di urgenza (nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio, il quale comunque doveva ratificare le deliberazioni prese dalla Giunta (art.140) e ad altre poche materie specificamente indicate (art.139).

Di certo la Giunta rappresentava il Consiglio nell'intervallo fra le sue riunioni e vegliava al regolare andamento dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Si può dire che, come il Consiglio esercitava funzioni prevalentiamente rappresentative, così la Giunta esercitava funzioni prevalentiamente esecutive, ma in ogni caso i suoi poteri non derivavano per delegazione dal Consiglio, bensì direttamente dalla sua natura di or-

G. Raggiolani ed E. Presutti, Commento sistematico della nuova legge comunale e provinciale, 4 voll., Roma 1914; C.F. Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, vol. I Padova, 1920; G. Giorgi, I Comuni e le Province (Dottrina delle persone giuridiche, vol. I, 1894); E. Mazzocco, La nuova legge comunale e provinciale annotata, Milano, 1912; G. Merla, Giunta comunale (Dig. ital. vol. XII); F. Persico, Le rappresentanze politiche e amministrative; considerazioni e proposte, Napoli 1885; Piccioni, Commento alla legge comunale e provinciale Torino 1917; S. Romano, il Comune parte generale (Trattato di diritto amministrativo diretto dall'Orlando, vol. II, parte I - Milano 1907); G. Saredo, La legge sull'amministrazione comunale e provinciale commentata, 2ª ediz. Torino, 1901-1907.

La Giunta comunale era un organo collegiale del Comune con funzioni permanenti amministrative e rappresentative (sussidiarie rispetto a quelle del Consiglio) formato di assessori comunali eletti in seno al Consiglio comunale, e presieduta dal Sindaco. (Per la sua istituzione, vedi Consiglio comunale).

La Giunta comunale o municipale era un organo esterno permanente dell'amministrazione comunale, insieme al Consiglio comunale ed al Sindaco. La natura giuridica dei suoi poteri era controversa (V. Consiglio comunale). In ordine alla rappresentanza dell'amministrazione comunale, si disputava se essa appartenesse alla Giunta come al Consiglio ovvero se appartenesse alla Giunta in taluni casi eccezionali, restando la rappresentanza ordinaria di attribuzione consiliare. Quest'ultima embrava la mens legis del testo unico RD. 4 febbraio 1915, che limitava la capacità di rappresentanza della Giunta ai casi di urgenza (nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio, il quale comunque doveva ratificare le deliberazioni prese dalla Giunta (art. 140) e ad altre poche materie specificamente indicate (art. 139).

Di certo la Giunta rappresentava il Consiglio nell'intervallo fra le sue riunioni e vegliava al regolare andamento dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Si può dire che, come il Consiglio esercitava funzioni prevalentemente rappresentative, così la Giunta esercitava funzioni prevalentemente esecutive, ma in ogni caso i suoi poteri non derivavano per delegazione dal Consiglio, bensì direttamente dalla sua natura di organo istituzionale.

La Giunta comunale era composta di un numero di assessori (scelti fra i consiglieri, per elezione a maggioranza assoluta di voti) variabile da 10 nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, a 2 nei Comuni con popolazione inferiore ai 3000, oltre 4, o 2 supplenti. Durava in carica 4 anni e si rinnovava per intero ogni qua-

./.

triennio, salvo che non vi fossero variazioni nel numero degli assessori, come conseguenza dell'aumento di rappresentanza in dipendenza degli aumenti di popolazione (art. 278), o che il Consiglio Comunale non venisse a cessare prima di tale epoca (V. Consiglio Comunale), nel qual caso ne subiva le sorti, pur restando in carica fino all'installazione della nuova Giunta.

La nomina ad assessore avveniva per elezione in seno al Consiglio, fra i consiglieri e a maggioranza assoluta di voti a sensi dell'art. 134 della legge comunale e provinciale, testo unico, RD. 4 febbraio 1915, n. 148. (Per l'eleggibilità della donna, V. Elezioni amministrative).

L'assessore era considerato pubblico ufficiale; entrava in carica entro 20 giorni dal processo verbale della deliberazione del Consiglio, non annullata dal Prefetto.

La Giunta era un organo permanente che esercitava funzioni: a) preparatoria delle deliberazioni del Consiglio comunale (progetti di bilancio, schemi di regolamento, preparazione dei ruoli delle tasse comunali e prezzi delle vetture pubbliche); di nomina e licenziamento dei salariati del Comune; c) deliberative in materia di competenza del Consiglio, per delega di questo o in via d'urgenza e negli intervalli delle sessioni (art. 139 e 140), ed altre di varia natura ma sempre aventi carattere esecutivo. (Sull'abolizione della Giunta comunale, V. Consiglio comunale; Consulta municipale; Fodestà).

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost. Avv. dello Stato.

ni amministrative).

L'assessore era considerato pubblico ufficiale; entrava in carica entro 20 giorni dal processo verbale della deliberazione del Consiglio, non annullata dal Prefetto.

La Giunta era un organo permanente che esercitava funzioni:
a) preparatoria delle deliberazioni del Consiglio comunale (progetti di bilancio, schemi di regolamentazione, preparazione dei ruoli delle tasse comunali e prezzi delle vetture pubbliche); di nomina e licenziamento dei salariati del Comune; c) deliberative in materia di competenza del Consiglio, per delega di questo o in via d'urgenza e negli intervalli delle sessioni (art.139 e 140), ed altre di varia natura ma sempre aventi carattere esecutivo. (Sull'abolizione della Giunta comunale, V. Consiglio comunale; Consulta municipale; Fodestà).

AVV. DARIO FOLIGNO

Sost. AVV. dello Stato.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Sommario

Bibliografia.

1. Origini - Sviluppi storici. - 2. Sua composizione - Nomina dei consiglieri. - Attribuzioni. - 4. Soppressione e trasformazione nel rettorato provinciale.

BIBLIOGRAFIA.

F. D'Alessio - M. La Torre, Commento alla legge comunale e provinciale, Napoli, 1924; G. Giorgi, I comuni e le provincie (Dottr. delle pers. giur., IV, 1894); V. E. Orlando, in Digesto italiano, voce Consiglio provinciale, vol. VIII, parte 2^a; F. Persico, Le rappresentanze politiche ed amministrative. Considerazioni e proposte, Napoli 1885; G. Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino 1889.

1. Il consiglio provinciale era un organo collegiale della provincia, con funzioni amministrative e rappresentative, formato di membri designati elettivamente.

Il consiglio provinciale non è più che un ricordo storico; ma esso, a differenza del consiglio comunale, non è stato del tutto abolito, ma soltanto trasformato nel rettorato provinciale con la riforma 1928. Nella sua funzione di organo della provincia, concepito come ente autarchico nell'amministrazione indiretta dello Stato, aveva origini recenti, coeve alle origini dello Stato moderno, mancando precedenti storici, anche d'altra natura, in quanto la provincia, a differenza del comune, mai si può ricollegare ad altri tipi storici di suddivisione del territorio statale (V. Provincia).

Il consiglio provinciale era stato istituito con la L. 23 ottobre 1859, nello Stato sardo, estesa poi ad altre provincie italiane, profondamente modificata dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, e dal T. U., RD. 10 febbraio 1889, n. 5921.

L'ultima legge che ne regolò le funzioni fu il T. U., RD. 4 febbraio 1915, n. 148. Questa rimase in vigore fino alla promulgazione del T. U. vigente, RD. 3 marzo 1934, n. 383; ma il consiglio provinciale era già venuto a cessare con la L. 27 dicembre 1928, n. 2962, sull'istituzione del preside e del rettorato (V. Preside; Rettorato).

Il consiglio provinciale era un organo esterno dell'amministrazione provinciale, accanto alla deputazione provinciale e al presidente di questa; ma analogamente al consiglio comunale, aveva caratteri e funzioni preminenti (V. Consiglio comunale).

F. D'Alessio - M. la Torre, Commento alla legge comunale e provinciale, Napoli, 1924; G. Giorgi, I comuni e le provincie (Dottr. delle pers. giur., IV, 1894); V. E. Orlando, in Digesto italiano, voce Consiglio provinciale, vol. VIII, parte 2^a; F. Persico, Le rappresentanze politiche ed amministrative. Considerazioni e proposte, Napoli 1885; G. Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino 1889.

1. Il consiglio provinciale era un organo collegiale della provincia, con funzioni amministrative e rappresentative, formato di membri designati elettivamente.

Il consiglio provinciale non è più che un ricordo storico; ma esso, a differenza del consiglio comunale, non è stato del tutto abolito, ma soltanto trasformato nel rettorato provinciale con la riforma 1928. Nella sua funzione di organo della provincia, concepito come ente autarchico nell'amministrazione indiretta dello Stato, aveva origini recenti, coeve alle origini dello Stato moderno, mancando precedenti storici, anche d'altra natura, in quanto la provincia, a differenza del comune, mai si può ricollegare ad altri tipi storici di suddivisione del territorio statale (V. Provincia).

Il consiglio provinciale era stato istituito con la L. 23 ottobre 1859, nello Stato sardo, estesa poi ad altre provincie italiane, profondamente modificata dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, e dal T. U., RD. 10 febbraio 1889, n. 5921.

L'ultima legge che ne regolò le funzioni fu il T. U., RD. 4 febbraio 1915, n. 148. Questa rimase in vigore fino alla promulgazione del T. U. vigente, RD. 3 marzo 1934, n. 383; ma il consiglio provinciale era già venuto a cessare con la L. 27 dicembre 1928, n. 2962, sull'istituzione del preside e del rettorato (V. Preside; Rettorato).

Il consiglio provinciale era un organo esterno dell'amministrazione provinciale, accanto alla deputazione provinciale e al presidente di questa; ma analogamente al consiglio comunale, aveva caratteri e funzioni preminenti (V. Consiglio comunale).

2. Il consiglio provinciale era composto di un numero di consiglieri variabile da un massimo di 60 membri, nelle provincie aventi una popolazione superiore ai 600 mila abitanti, ad un minimo di 30, nelle provincie aventi una popolazione inferiore ai 200 mila abitanti (art. 232). (Per le variazioni del numero dei consiglieri, la durata e la rinnovazione del consiglio, e per le disposizioni transitorie in occasione della guerra europea vedi Consiglio comunale). Nei casi di scioglimento ordinato a sensi dell'art. 323, si faceva luogo alla nomina di una commissione straordinaria presieduta dal vice-presidente e composta di 4 membri (art. 324).

La nomina a consigliere provinciale avveniva per elezione

3449

./.

(V.Elezioni amministrative) fra gli eleggibili a sensi dell'art.28 della legge com.e prov.T.U., RD. 4 febbraio 1915, n.148, e salva le incapacità di cui all'art.25. Per l'elettorato della donna vedi Consigliere comunale; Elezioni amministrative. Per la natura dell'ufficio di consigliere provinciale, ed ogni altra questione relativa all'ufficio stesso vedi Consigliere comunale.

Il consiglio si riuniva nel capoluogo della provincia in sessione ordinaria ogni anno, nel secondo lunedì di agosto (art. 233). Poteva riunirsi straordinariamente per determinazione del Prefetto e per iniziativa della deputazione provinciale o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

3. Le attribuzioni esercitate dal consiglio erano molteplici, ma pertinenti alla sola funzione esecutiva, essendo la provincia un organo dell'amministrazione indiretta dello Stato, attribuzioni limitate ai soli scopi dell'amministrazione provinciale in vista dei quali alla "provincia" è attribuita personalità giuridica. Le principali attribuzioni conferite dalla legge com.e prov.(art.241 243) T.U. 1915 al consiglio provinciale erano: 1° l'elezione dei componenti la deputazione provinciale (V.Deputazione provinciale), la commissione elettorale provinciale (V.Elettorato amministrativo), la commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica (V.Beneficenza e assistenza pubblica); 2° la costituzione degli uffici (nomina provvedimenti disciplinari e licenziamento degli impiegati, essendo ogni attribuzione circa i salariati devoluta alla deputazione provinciale); 3° la gestione del patrimonio (V.Consiglio comunale); il potere regolamentare sulla viabilità, l'istruzione, l'assistenza pubblica, la conservazione dei monumenti ed archivi provinciali, la determinazione dei periodi di caccia, ecc.; la formazione dei bilanci e l'approvazione dei conti, delle spese e degli storni; 6° la sorveglianza sulle istituzioni di beneficenza della provincia; 7° il voto sui cambiamenti che potessero interessare il territorio provinciale, lo stabilimento dei consorzi; 8° l'imposizione dei tributi provinciali a norma delle leggi.

4. Come si disse a proposito della soppressione del consiglio comunale, così anche per il consiglio provinciale concorsero motivi di convenienza politica, che ne determinarono l'abolizione. Ma la maggiore importanza degli interessi rappresentati, una maggiore maturità dell'istituto ed una più stretta aderenza ai fini dell'amministrazione indiretta dello Stato, ne consigliarono la semplice trasformazione nel rettorato provinciale, che, a differenza della consulta comunale, rimane un organo collegiale di amministrazione attiva.

1539

Prefetto e per iniziativa della deputazione manda di una terza parte dei consiglieri.

3. Le attribuzioni esercitate dal consiglio erano molteplici, ma pertinenti alla sola funzione esecutiva, essendo la provincia un organo dell'amministrazione indiretta dello Stato, attribuzioni limitate ai soli scopi dell'amministrazione provinciale in vista dei quali alla "provincia" è attribuita personalità giuridica. Le principali attribuzioni conferite dalla legge com.e prov. (art. 241 243) T.U. 1915 al consiglio provinciale (V. Deputazione provinciale), componenti la deputazione provinciale (V. Elettorato amministrativo), la commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica (V. Beneficenza e assistenza pubblica); 2° la costituzione degli uffici (nomina provvedimenti disciplinari e licenziamento degli impiegati, essendo ogni attribuzione circa i salariati devoluta alla deputazione provinciale); 3° la gestione del patrimonio (V. Consiglio comunale); il potere regolamentare sulla vitalità, l'istruzione, l'assistenza pubblica, la conservazione dei monumenti ed archivi provinciali, la determinazione dei periodi di caccia, ecc.; la formazione dei bilanci e l'approvazione dei conti, delle spese e degli storni; 6° la sorveglianza sulle istituzioni di beneficenza della provincia; 7° il voto sui cambiamenti che potessero interessare il territorio provinciale, lo stabilimento dei consorzi; 8° l'imposizione dei tributi provinciali a norma delle leggi.

4. Come si disse a proposito della soppressione del consiglio comunale, così anche per il consiglio provinciale concorsero motivi di convenienza politica, che ne determinarono l'abolizione. Ma la maggiore importanza degli interessi rappresentati, una maggiore maturità dell'istituto ed una più stretta aderenza ai fini dell'amministrazione indiretta dello Stato, ne consigliarono la semplice trasformazione nel rettorato provinciale, che, a differenza della consultazione comunale, rimane un organo collegiale di amministrazione attiva.

La nuova legge ha riorganizzato l'amministrazione provinciale sostituendo al principio elettivo la formazione degli organi da parte del Governo, concentrando nel preside i poteri della deputazione provinciale e del presidente di essa, e nel rettorato le funzioni del consiglio provinciale.

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost. Avv. dello Stato

DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Bibliografia.

I. D'Alessio-M. La Torre, Commento alla legge comunale e provinciale, Napoli 1924; G. Fagioliari e E. Presutti, Commento sistematico della nuova legge comunale e provinciale, "Athenaeum", Roma, 1914; C.F. Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, 2 voll., Padova, 1920; G. Giorgi, I Comuni e le Province, vol. IV della Dottrina delle persone giuridiche, Utet, Torino, 1927; F. Persico, le rappresentanze politiche e amministrative: considerazioni e proposte, Napoli 1885; S. Romano, Deputazione provinciale (Dig. ital. vol. IV, parte 2°); G. Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino, 1889.

La Deputazione provinciale era un organo collegiale della Provincia, con funzioni permanenti amministrative e rappresentative (sussidiarie rispetto a quelle del Consiglio provinciale), formato da deputati provinciali eletti in seno al Consiglio e presieduta da un Presidente. La Deputazione provinciale è stata abolita con la riforma attuata nel 1923, e pertanto non è più che un ricordo storico.

(Per la sua istituzione V. Consiglio provinciale).

La Deputazione provinciale era un organo esterno dell'Amministrazione della Provincia, insieme al Consiglio Provinciale e al Presidente della Deputazione. Alla pari della Giunta comunale, costituiva di fronte al Consiglio un organo di natura permanente; era controversamente spettasse alla Deputazione provinciale una rappresentanza diretta della Provincia od una rappresentanza sussidiaria rispetto a quella esercitata dal Consiglio provinciale.

Quest'ultima sembra fosse la mens legis del T.U. approvato con RD. 1915, n. 148, che limitava la capacità di rappresentanza della Deputazione ai soli casi di urgenza e nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio (il quale comunque doveva ratificare le deliberazioni prese dalla prima) nonché ad altre poche materie specificamente indicate. Di certo la Deputazione provinciale rappresentava il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni e vegliava al regolare andamento dei servizi ed all'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Si può dire per la Deputazione provinciale come per la Giunta comunale, che mentre il Consiglio esercitava funzioni prevalenti, mentre rappresentative, così la Deputazione esercitava funzioni prevalentemente esecutive; ma in ogni caso i suoi poteri non derivavano dalla Deputazione dal Consiglio, ma direttamente dalla sua natura.

C.F. Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, 2 voll., Padova, 1920; G. Giorgi, I Comuni e le Provincie, vol. IV della Dottrina delle persone giuridiche, Utet, Torino, 1927; F. Persico, le rappresentanze politiche e amministrative: considerazioni e proposte, Napoli 1885; S. Romano, Deputazione provinciale (Dig. ital. vol. IV, parte 2^a); G. Saredo, La nuova legge comunale e provinciale, Torino, 1889.

La Deputazione provinciale era un organo collegiale della Provincia, con funzioni permanenti amministrative e rappresentative (sussidiarie rispetto a quelle del Consiglio provinciale), formato da deputati provinciali eletti in seno al Consiglio e presieduta da un Presidente. La Deputazione provinciale è stata abolita con la riforma attuata nel 1928, e pertanto non è più che un ricordo storico.

(Per la sua istituzione V. Consiglio provinciale).

La Deputazione provinciale era un organo esterno dell'Amministrazione della Provincia, insieme al Consiglio Provinciale e al Presidente della Deputazione. Alla pari della Giunta comunale, costituiva di fronte al Consiglio un organo di natura permanente; era controversato se spettasse alla Deputazione provinciale una rappresentanza diretta della Provincia od una rappresentanza sussidiaria rispetto a quella esercitata dal Consiglio provinciale.

Quest'ultima sembra fosse la mens legis del T.U. approvato con R.D. 1915, n. 148, che limitava la capacità di rappresentanza della Deputazione ai soli casi di urgenza e nell'intervallo fra le sessioni del Consiglio (il quale comunque doveva ratificare le deliberazioni prese dalla prima) nonché ad altre poche materie specificamente indicate. Di certo la Deputazione provinciale rappresentava il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni e vegliava al regolare andamento dei servizi ed all'esecuzione delle deliberazioni consigliari.

Si può dire per la Deputazione provinciale come per la Giunta comunale, che mentre il Consiglio esercitava funzioni prevalenti nelle rappresentative, così la Deputazione esercitava funzioni prevalentemente esecutive; ma in ogni caso i suoi poteri non derivavano per delegazione dal Consiglio, ma direttamente dalla sua natura di organo costituzionale.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248, all'A attribuiva alla Deputazione la tutela dei Comuni e delle Opere Pie della Provincia. Tale attribuzione, fu trasferita alla G.P.A. con il T.U. approvato con R.D. 10 febbraio 1889, n. 5921.

La Deputazione provinciale era composta di un numero di deputati variabile da 10 membri per le Provincie con popolazione eccedente i 600.000 abitanti, a 6, per quelle con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

Durava in carica 4 anni e si rinnovava per intero al termine del quadriennio salvo che non vi fossero variazioni di rappresentanza o che il Consiglio non venisse a cessare prima di tale epoca (V. Consiglio provinciale), nel qual caso ne seguiva le sorti pur restando in carica fino all'installazione della nuova Deputazione (art. 278, T.U., 1915, cit.).

La nomina a Deputato provinciale avveniva per elezione (V. Elezioni amministrative) fra i consiglieri provinciali e salve le incompatibilità di cui all'art. 288 del T.U., RD. 4 febbraio 1915, n. 148.

Per l'elettorato della donna, V. Elezioni amministrative.

Il deputato provinciale era considerato pubblico ufficiale. Entrava in carica entro 20 giorni dall'approvazione del processo verbale della deliberazione del Consiglio, non annullata dal Prefetto.

(Per la gratuità dell'ufficio, la maturità del mandato l'esercizio di esso e le cause di cessazione, V. Consiglio comunale).

La Deputazione provinciale era un organo permanente che esercitava funzioni:

- a) preparatorie delle deliberazioni del Consiglio provinciale (progetti di bilancio, atti conservatori dei diritti della provincia);
- b) di nomina e licenziamento dei salariati dell'amministrazione provinciale;
- c) deliberative, in materia di competenza del Consiglio provinciale, per delega di questo o in via d'urgenza e negli intervalli delle sessioni (art. 242, 243); ed altre di varia natura, ma sempre di carattere esecutivo. (Sull'abolizione della Deputazione provinciale, V. Consiglio provinciale).

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost. avv. dello Stato.

1543

Per l'elettorato della donna, V.Elezioni amministrative.
Il deputato provinciale era considerato pubblico ufficiale.
Entrava in carica entro 20 giorni dall'approvazione del processo verbale della deliberazione del Consiglio, non annullata dal Pre fatto.

(Per la gratuità dell'ufficio, la natura del mandato l'esercizio di esso e le cause di cessazione, V.Consiglio comunale).

La Deputazione provinciale era un organo permanente che esercitava funzioni:

- a) preparatorie delle deliberazioni del Consiglio provinciale (progetti di bilancio, atti conservatori dei diritti della provincia);
- b) di nomina e licenziamento dei salariati dell'amministrazione provinciale;
- c) deliberative, in materia di competenza del Consiglio provinciale, per delega di questo o in via d'urgenza e negli intervalli delle sessioni (art.242,243); ed altre di varia natura, ma sempre di carattere esecutivo. (Sull'abolizione della Deputazione provinciale, V.Consiglio provinciale).

AVV. DARIO FOLIGNO
Sost.avv.dello Stato.

Titolo I

CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE, AUTORITA' GOVERNATIVE, ED ORGANI DI
CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Art.17. - Il Regno si divide in provincie e comuni.
La circoscrizione delle provincie e dei comuni, salvo quanto dispone il titolo II, è regolata per legge.

Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale.

Art.18. - Ogni provincia ha un prefetto, un vice prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla dipendenza del Prefetto, assicura mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art.19. - Il Prefetto è la più alta Autorità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Adotta, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

sponde il titolo II, è regolata per legge.

Ove la legge che provvede alla modifica della circoscrizione delle provincie e dei comuni, non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale.

Art.18. - Ogni provincia ha un prefetto, un vice prefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa.

In ogni provincia un servizio ispettivo, affidato a funzionari dei gruppi A e B dell'amministrazione dell'Interno, alla dipendenza del Prefetto, assicura mediante visite saltuarie e periodiche presso l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali, l'ordinato funzionamento e il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art.19. - Il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Ferrovie.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Adotta, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione, da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e soprintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Art.20. - Il Prefetto oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'art.55, comma 1°, può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgenza.

./.

te in materia di edilizia polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione di ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a L. 500.

Art. 21. - Il Vice-Prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art. 22. - Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento per lacun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art. 23. - Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art. 24. - Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di Prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del Consiglio di Prefettura".

Art. 25. - La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Prefetto.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a L.500.

Art.21. - Il Vice-Prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.

Art.22 - Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità governativa, nè sottoposti a procedimento per lacun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Art.23 - Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Art.24 - Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

Se il parere del Consiglio di Prefettura è richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula "udito il parere del Consiglio di Prefettura".

Art.25 - La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro dell'Interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.

Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.

./.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

Art. 26 - Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

- a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
- b) il Podestà, i vice-podestà e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norme del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado col l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 27 - Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 28 - I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.

Art. 29 - Il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norme del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado col l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 27 - Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 28 - I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.

Art. 29 - Il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.

ESPRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA" A.1915 N°59
N.448
Regio Decreto 4 febbraio 1915, che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale

TITOLO I

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITA' GOVERNATIVE E AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Testo unico, art. 1 e R. decreto 19/5/1912, n. 554.

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico, art. 2 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.

Testo unico art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 n. 3771 (serie 2°).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta Provinciale amministrativa.

Soprintende alla pubblica sicurezza ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Testo unico, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento di assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Testo unico, art. 5 e legge 6 luglio 1911, n. 697 art. 1

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

Testo unico, art. 2 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Vice-prefetto, un Consiglio di Prefettura ed una Giunta amministrativa.

Art. 3.

Testo unico art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 n. 3771 (serie 2°).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta Provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal Ministro dell'Interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Testo unico, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il vice-prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento di assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Testo unico, art. 5 e legge 6 luglio 1911, n. 697 art. 1

Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I consiglieri aggiunti presso le prefetture possono essere incaricati per decreto Reale delle funzioni di consigliere.

./.

Art. 6.

Testo unico, art. 6 e legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.

Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.

E' presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria, a sensi del successivo art. 317.

Art. 7.

Testo unico, art. 7 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Testo unico, art. 8 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.

Art. 9.

Testo unico, art. 9 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Fresso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.

Testo unico art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I Commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, per primo biennio,

1553

In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie, sotto la direzione del prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Testo unico, art. 8 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Il prefetto, i sottoprefetti e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità amministrativa, né sottoposti a procedimenti per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.

Art. 9.

Testo unico, art. 9 e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554.

Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per decreto Reale.

Art. 10.

Testo unico art. 10.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I Commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il prefetto designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mandano i membri effettivi.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa, sono regolati dalla legge 17 agosto 1907, n. 635 (testo unico).

Al commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari eletti è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Testo unico, art. 11 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 11).

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b) i deputati provinciali della Provincia;
- c) i Sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;
- f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1037.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa per appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri effettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b, c, d, e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardano i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

- b) i deputati provinciali della Provincia;
- c) i Sindaci e gli assessori dei Comuni della Provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni;
- f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli articoli 5,6,7, e 8 della legge 8 giugno 1874, n.1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa per appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri effettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle lettere a,b,c,d,e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che le rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere b,c,d,e, del presente articolo rimane annullata di pieno diritto quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardano i Comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

TITOLO III

Dell'Amministrazione comunale

Capo I
Del comune

Art. 117
Testo unico art. 112.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco. Deve avere inoltre un segretario ed un ufficio comunale. Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 118
Testo unico, art. 113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al Prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

E' in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei nn. 11, 12 e 13 dell'art. 198 e nel primo comma dell'art. 329.

Art. 119
Testo unico, art. 114.

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Art. 117
Testo unico art. 112.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco. Deve avere inoltre un segretario ed un ufficio comunale. Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono, con l'approvazione del Prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Art. 118
Testo unico, art. 113.

Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al Prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

E' in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei nn. 11, 12 e 13 dell'art. 198 e nel primo comma dell'art. 329.

Art. 119
Testo unico, art. 114.

I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 120
Testo unico art. 115

Le borgate o frazioni di Comuni possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali.

20)

li, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere sostituite in Comune distinto.

Per decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro con termine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 121

Testo unico, art. 116.

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio, comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art. 122

Testo unico, art. 117.

I Comuni le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

1559

nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 121

Testo unico, art. 116.

Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

Art. 122

Testo unico, art. 117.

I Comuni le borgate, o frazioni di Comuni che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso s'intendono far parte di quest'ultimo mandamento.

Del consiglio Comunale
Art. 123

T.U. art. 118

Il Consiglio Comunale è composto:
di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;
di 60 membri nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti;
di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;
di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti.
di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;
di 15 negli altri;
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 124

Testo Unico art. 119

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco

ferme le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della

Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 10 giorni dalla

deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo nei casi

di urgenza.

In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno

no e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo

i casi di urgenza.

L' in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei

Consiglieri Comunali per deliberare sopra i determinati oggetti da

indicare nel relativo Decreto.

Art. 125

Testo Unico art. 120

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco

con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti

da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque

giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello

stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo

elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte

il Consiglio si riunisce, ogni delibera

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;
di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti.
di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;
di 15 negli altri;
e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello sopra fissato.

Art. 124

Testo Unico art. 119

Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco ferme le disposizioni dell'art. 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro 10 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo nei casi di urgenza.

In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli Comunali per deliberare sopra i determinati oggetti da indicarsi nel relativo Decreto.

Art. 125

Testo Unico art. 120

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 126

Testo unico art. 121

Il Prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

2)

Art. 127
Testo unico art. 122

I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 128
Testo Unico art. 123

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivamente alla loro data.

Ciascun contribuente del Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 129
Testo Unico art. 124 e legge 19-6-1913 n° 640 art. I

Il Consiglio Comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

1° delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

2° nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta Provinciale.

3° nomina i Commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Art. 130
Testo Unico art. 125

Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorché scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Meno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

Art. 131
Testo Unico art. 126

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio Comunale, in conformità delle leggi e regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle mestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

3° all'acquisto, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e

Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente del Comune può aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 129

Testo Unico art. 124 e legge 19-6-1913 n° 640 art. I

Il Consiglio Comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta Provinciale.

nomina i Commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini dell'art. 34.

Art. 130

Testo Unico art. 125

Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scesuti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

Art. 131

Testo Unico art. 126

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio Comunale, in conformità delle leggi e regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle mestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri ove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni salva l'autorizzazione del Prefetto a senso della legge 21 Giugno 1896 n° 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti importanti ipoteche, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni.

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali.

3450

8° alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri.

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche nel merito, alla Giunta Provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1 n° 11 della legge 17 agosto 1907, n° 639 (testo unico).

E in generale delibera sopra tutti i soggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta o al Sindaco.

Art. 132

Testo Unico art. 127

Sono sottoposte al Consiglio Comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi Stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale il quale può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso anche per il merito, alla Giunta Provinciale amministrativa, in sede contenziosa a termini dell'art. 1 n° 1 della legge 17 agosto 1907 n° 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio Comunale.

Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 28 n° 9 della legge 17 agosto 1907 n° 638 (testo unico).

E' inteso il voto del Consiglio Comunale sui camioamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 133

Testo Unico art. 128

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti della amministrazione delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito alla Giunta Provinciale amministrativa in sede contenziosa ai termini dell'art. 1 n° 1 della legge 17 agosto 1907 n° 639 (testo unico).

Art. 132
Testo Unico art. 127

Sono sottoposte al Consiglio Comunale tutte le istituzioni fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale il cui ruolo può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso anche per il merito, alla Giunta Provinciale amministrativa, in sede contenziosa a termini dell'art. 1 n° 1 della legge 17 agosto 1907 n° 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio Comunale.

Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 28 n° 9 della legge 17 Agosto 1907 n° 638 (testo unico).

È inteso il voto del Consiglio Comunale sui cammini relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenuta da qualche spesa per le medesime.

Art. 133
Testo Unico art. 128

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti della amministrazione delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, anche per il merito alla Giunta Provinciale amministrativa in sede contenziosa ai termini dell'art. 1 n° 1 della legge 17 Agosto 1907 n° 639 (testo unico).

TITOLO III
Dell'Amministrazione comunale

Capo III
Della Giunta municipale

Art. 134

Testo unico, art. 130.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 135.

Testo unico, art. 131.

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco: di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti; di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti; *di 6 assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 30.000 abitanti;* di quattro in quelli che ne hanno più di 3000; di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art. 136

Testo unico, art. 132

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art. 137

Testo unico, art. 133.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni sociali. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 138

Testo unico, art. 134.

Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art.135.

Testo unico, art.131.

La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco: di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti; di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti; di ~~sei~~ ^{quattro} ~~assessori~~ ⁱⁿ ~~quattro~~ ^{quelli} ~~che ne hanno più di 3000;~~ ^{che ne hanno più di 3000;} di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

Art.136

Testo unico, art.132

I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art.137

Testo unico, art.133.

La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni sociali. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art.138

Testo unico, art.134.

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art.139

Testo unico, art.135

Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;

3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanzi^ate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti re^{ti} obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle bar^{re} che e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente inter^{no};

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 140

Testo unico, art. 136

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esso è applicabile la disposizione dell'art. 128.

Art. 141

Testo unico, art. 137.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

sia generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle bare e degli altri veicoli di servizio pubblico permanentemente inter-

no;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 140

Testo unico, art. 136

La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esso è applicabile la disposizione dell'art. 128.

Art. 141

Testo unico, art. 137.

La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Capo II
Del Consiglio provinciale

Art. 232.

Testo unico, art. 225 e legge 19 giugno 1913, n. 640 art. 2 (art. 225)

Il Consiglio provinciale si compone:
di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione ecceden-
te i 600 mila abitanti;
di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
di 30 nelle altre provincie.

Art. 233.

Testo unico, art. 226.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art. 234.

Testo unico, art. 237.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiu-
se in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissa-
rio del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non
ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone
immediatamente al ministro.

Art. 235.

Testo unico; art. 228

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno
il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del
Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per do-
manda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla "Gazzetta Ufficia-
le" o dal "Foglio degli annunzi legali" della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provin-
ciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque
giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima sedu-

Testo unico, art. 225 e legge 19 giugno 1913, n. 640 art. 2 (art. 225)

Il Consiglio provinciale si compone:

- di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
- di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;
- di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
- di 30 nelle altre provincie.

Art. 233.

Testo unico, art. 226.

Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

Art. 234.

Testo unico, art. 237.

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 235.

Testo unico, art. 228

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla "Gazzetta Ufficiale" o dal "Foglio degli annunci legali" della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 236.

Testo unico, art. 229.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

./.

Art. 237.

Testo unico, art. 230.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 238.

Testo unico art. 231.

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n. 9 dell'art. 241.

Art. 239.

Testo unico art. 232.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 240.

Testo unico art. 233.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 241.

Testo unico art. 234 e legge 26/6/1913, n. 821
(testo unico art. 37).

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

- 1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2° ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o la sciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;
- 3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4° all'istruzione secondaria, classica o tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato

consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al n.9 dell'art.241.

Art.239.

Testo unico art.232.

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art.240.

Testo unico art.233.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno, con le loro osservazioni, quegli atti del Consiglio su cui pare ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art.241.

Testo unico art.234 e legge 26/6/1913, n.821

(testo unico art.37).

Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti di acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva la autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n.218;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica o tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una Amministrazione propria o consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n.36;

7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiuni e tor-

renti e posti dalle leggi a carico della Provincia;

8° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per Istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziare, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e alla applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligate a termini di legge;

13° alla creazione dei prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina;

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art.10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art.37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n.390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto o in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art.226.

Art. 242.

Testo unico, art.235, e R.decreto 19 maggio 1912 n.554

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle desi-

vinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

13° alla creazione dei prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciale
11;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

19° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

20° alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art.10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'art.37 del testo unico 26 giugno 1913, n.821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n.390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto o in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art.226.

Art. 242.

Testo unico, art.235, e R.decreto 19 maggio 1912 n.554

Il Consiglio provinciale delibera a termine delle leggi:

1° sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei Consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

./.

3430

40)

Art. 243.

Testo unico, art. 236.

Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 244.

Testo unico, art. 237.

Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 245.

Testo unico, art. 238

Può anche il Consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

1577

regolare ammontare degli stabilimenti pubblici fondati
o mantenuti a spese della Provincia e dei suoi circondari.

Art. 245.

Testo unico, art. 238

Può anche il Consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri
l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle
sue attribuzioni.

TITOLO IV.
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Capo III
Della Deputazione provinciale

Art. 246.
Testo unico, art. 239.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono di ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 134.

Il Presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 150.

Art. 247.
Testo unico, art. 240.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 248.
Testo unico, art. 244.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini dei gradi indicati nello articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 249.
Testo unico, art. 247.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifica alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 288, numeri 1°, 3° e 4°.

Art. 250.

Testo unico, art. 239.

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione che si rinnova per intero ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono di ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 134.

Il Presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 150.

Art. 247.

Testo unico, art. 240.

I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600.000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300.000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600.000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 248.

Testo unico, art. 244.

Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini dei gradi indicati nello articolo 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

Art. 249.

Testo unico, art. 247.

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifici alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 243 e 288, numeri 1°, 3° e 4°.

Art. 250.

Testo unico art. 242.

La Deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

./.

2°)

6° stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7° delibera sulla erogazione delle somme stanziato in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;

8° fa gli atti conservatori dei diritti della Provincia;

9° in caso di urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'art. 251;

10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio Provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 251.

Testo unico, art. 243.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 128.

Art. 252.

Testo unico art. 241.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 253.

Testo unico, art. 246.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla

alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio Provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 251.

Testo unico, art. 243.

La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 128.

Art. 252.

Testo unico art. 241.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 253.

Testo unico, art. 246.

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto urgenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 254.

Testo unico, art. 248.

La Deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 255.

Testo unico art. 249.

Il presidente della deputazione provinciale:

- 1° rappresenta la Provincia in giudizio;
- 2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;
- 3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;
- 4° ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;
- 5° assiste gli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
- 6° firma i mandati del concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario capo di servizio e del ragioniere.

Art. 256.

Testo unico art. 250.

In caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci il deputato anziano.

5° assiste gli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6° firma i mandati del concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale, del segretario capo di servizio e del ragioniere.

Art. 256.

Testo unico art. 250.

In caso di assenza o d'impedimento, ne fa le veci il deputato anziano.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art.323.

Testo unico art.316.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, e quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve proporsi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art.324.

Testo unico art.317, e legge 6 luglio 1911, n.697 (art.1)

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal viceprefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con Decreto Reale.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro adunanza perchè ne prendano atto.

Art.325.

Testo unico art.318.

gravi motivi d'ordine pubblico, e quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve cedere alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito, sono ordinati per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art. 324.

Testo unico art. 317, e legge 6 luglio 1911, n. 697 (art. 1)

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'Amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'Amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal viceprefetto e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il Commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con Decreto Reale.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Quando il Commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune o della Provincia oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 325.

Testo unico art. 318.

La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'art. 324, provvedono con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

Titolo II Capo II

ORGANI DEL COMUNE = DEL PODESTÀ

Art. 38 - Il comune è corpo morale. Esso è retto da un Podestà. Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà.

Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere maggiore di tre.

E' in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice-podestà nei comuni: aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati nell'art. 44 n. 2,

Il vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

Art. 39 - I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.

E' in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Art. 40 - L'Ufficio di Podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune.

Art. 41 - Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Art.38 - Il comune è corpo morale. Esso è retto da un Podestà. Più comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà.

Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere maggiore di tre.

E' in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice-podestà nei comuni: aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati nell'art.44 n.2,

Il vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

Art.39 - I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.

E' in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Art.40 - L'Ufficio di Podestà, di vice-podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Prefetto può assegnare al Podestà e al vice-podestà, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, una indennità di carica, che grava sul bilancio del comune.

Art.41 - Ogni comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere suddiviso in ripartizioni.

Più comuni della stessa provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio, quando lo consentino le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.

./.

Art. 42 - Il Podestà è nominato con decreto Reale, il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 43 - Oltre i requisiti di cui all'articolo 7, per essere nominato Podestà o vice-podestà occorre aver conseguito almeno il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero altro titolo, del quale sia riconosciuta a tal fine l'equipollenza del Ministro della Educazione nazionale.

Il titolo non è necessario.

1° - per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° - per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Art. 44 - Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podestà o vice-podestà:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'art. 38;

3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza o beneficenza;

4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;

6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;

7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9°) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;

10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonché i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di difensori di qualsiasi genere;

11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della li-

Il titolo non è necessario.
1° - per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 col grado di ufficiale o sottoufficiale presso truppe in zona di operazione;

2° - per coloro che abbiano esercitato, per non meno di sei mesi, le funzioni di sindaco, di commissario regio o prefettizio, ovvero di segretario comunale.

Art.44 - Oltre ai casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati Podestà o vice-podestà:

1°) Gli ecclesiastici e i ministri di culto;
2°) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici, salvo il caso previsto al comma 4° dell'art.38;

3°) gli impiegati degli istituti locali di assistenza o beneficenza;

4°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune, o non ne hanno reso conto, ovvero risultino debitori dopo di averlo reso;

6°) coloro che hanno liti pendenti col comune;

7°) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9°) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora;

10°) coloro che siano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, del segretario comunale, nonché i detti congiunti ed il coniuge dell'esattore, collettore o tesoriere comunale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune, o di difensori di qualsiasi genere;

11°) coloro che siano stati condannati per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o per altri delitti, quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.

Art.45 - Il Podestà e il vice-podestà, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Prefetto il seguente giuramento:

"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori: che

./.

osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò alle mie funzioni con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità della carica.

Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con gli obblighi della mia carica.

Giuro che adempirò a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria".

Il Podestà e il vice-podestà che recusano di giurare puramente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intendono decaduti dall'ufficio.

Art.46 - Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art.47 - Il Podestà può affidare al vice-podestà ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Art.48 - Il vice-podestà coadiuva il Podestà e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Nel comuni ove non esiste il vice-podestà, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.

La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.

Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.

Art.49 - Il Podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Per gli stessi motivi il Podestà può essere revocato con decreto Reale ed il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno.

Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.50 - Il Podestà amministra il comune ed è ufficiale del Governo.

Art.51 - La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al Podestà ed a chi ne fa le veci.

Art.52 - Il Podestà:

1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli in

mente e semplicemente nella formula prescritta dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla comunicazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intendono decaduti dall'ufficio.

Art.46 - Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

Art.47 - Il Podestà può affidare al vice-podestà ed ai consultori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Art.48 - Il vice-podestà coadiuva il Podestà e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Nei comuni ove non esiste il vice-podestà, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podestà può affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore.

La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto.

Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.

Art.49 - Il Podestà ed il vice-podestà possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Per gli stessi motivi il Podestà può essere revocato con decreto Reale ed il vice-podestà con decreto del Ministro dell'Interno.

Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.50 - Il Podestà amministra il comune ed è ufficiale del Governo.

Art.51 - La disposizione di cui all'articolo 22 è applicabile al Podestà ed a chi ne fa le veci.

Art.52 - Il Podestà:

1° rappresenta il comune, ne firma gli atti ed assiste agli incanti;

2° sovrintende a tutti gli uffici ed istituzioni comunali;

3° sta in giudizio, per il comune, sia come attore, sia come convenuto;

4° promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

5° convoca e presiede la consulta municipale, stabilendo gli affari da trattarsi nelle singole adunanze;

./.

- 6° conclude e stipula i contratti comunali;
 - 7° veglia al regolare andamento dei servizi municipali;
 - 8° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
 - 9° provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - 10° forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del comune;
 - 11° esercita le attribuzioni commessegli dalla legge in materia di leva e cura sotto la propria responsabilità l'esatto adempimento delle relative operazioni;
 - 12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quaderni e veicoli;
 - 13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e di altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
 - 14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
 - 15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.
- La firma del Podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.
- Art. 53 - Il Podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:
- 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - 2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei capipellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
 - 3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
 - 4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;
 - 5° alle azioni di promuovere e da sostenere in giudizio;
 - 6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonché a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
 - 7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del comune;
 - 8° alla costruzione, al traslocamento ed alla soppressione dei cimiteri;
 - 9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;
- ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

12° provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti relativi alla precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli;

13° dichiara, a norma delle disposizioni vigenti, i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e di altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

14° dichiara i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fattorini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

15° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà ed altre attestazioni comunali.

La firma del Podestà, quando tali atti debbano prodursi fuori della circoscrizione della provincia, deve essere legalizzata dal Prefetto.

Art. 53 - Il Podestà, quale amministratore del comune, delibera intorno:

1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2° al trattamento economico ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati, degli addetti al servizio sanitario, dei capipellani, degli esattori e tesorieri, dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;

4° alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

5° alle azioni di promuovere e da sostenere in giudizio;

6° ai regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai comuni, nonché a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

7° alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali del comune;

8° alla costruzione, al traslocamento ed alla soppressione dei cimiteri;

9° al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10° ai tributi comunali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

11° alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;

12° ed in genere su tutti gli affari che sono propri del comune.

Art. 54 - Il Podestà, quale ufficiale del Governo, è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1° di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri a norma di legge;

2° di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e dalla igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle

leggi e dei regolamenti;

3° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

Chi surroga il Podestà nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato quale ufficiale del Governo.

Art. 55 - Il Podestà adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podestà non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Podestà e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 56 - Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il Podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.

Art. 57 - Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 58 - Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podestà, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consultori o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

genti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Podestà non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Podestà e del Prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 56 - Nei comuni divisi in borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazioni con esso, il Podestà, quando lo creda utile, può delegare, con l'approvazione del Prefetto, le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori o, in mancanza ad altra persona residente in dette frazioni o borgate, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore.

Art. 57 - Nei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con l'approvazione del Prefetto, il riparto del comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 58 - Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podestà, da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso è scelto tra i consultori o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del Podestà, al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 59 - Sono sottoposte direttamente al Podestà le istituzioni fatte a favore della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza. Il Podestà tutela inoltre gli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengano qualche spesa per la parrocchia a termini di legge.

./.

60)

Le istituzioni di assistenza e beneficenza a prò degli abitanti del comune sono soggetti alla sorveglianza del Podestà, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni del Podestà relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Qualora gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani siano in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto nomina un Commissario, il quale provvede all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

E' inteso il voto del Podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art. 60 - Sono soggetti all'esame del Podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonché delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 61 - Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del Podestà, tranne quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

nistrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Podestà.

Contro le decisioni del Prefetto è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

E' inteso il voto del Podestà sui cambiamenti della circoscrizione delle parrocchie del comune, quando questo contribuisca al loro mantenimento.

Art.60 - Sono soggetti all'esame del Podestà i bilanci ed i conti delle istituzioni, di cui all'articolo precedente, nonché delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando ricevano sussidi dal comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art.61 - Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del Podestà, tranne quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente nel comune può aver copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art.63 - Contro il rifiuto opposto dal Podestà al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, o quando il Podestà non provveda, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa, ove accolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Titolo II Capo III

DELLA CONSULTA

Art. 64 - Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39 la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.

Art. 65 - Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.

Il Prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

Art. 66 - Contro i provvedimenti del Prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 67 - I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art. 68 - Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglia al valor civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale;

Art.64 - Il Prefetto stabilisce per ciascun comune, nei limiti di cui all'articolo 39 la composizione numerica della consulta, in base alla valutazione della entità degli interessi delle singole attività produttive operanti nel comune stesso.

Art.65 - Non può essere rappresentata nella consulta l'attività produttiva che impieghi un numero di lavoratori inferiore all'uno per cento del numero totale dei lavoratori esistenti nel comune e regolarmente denunciati agli effetti della applicazione dei contributi sindacali obbligatori.

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nella consulta deve essere uguale a quello complessivo dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali.

Il Prefetto accerta quali attività produttive operanti nel comune abbiano i requisiti per essere rappresentate nella consulta, determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni cui competono le designazioni; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito.

Art.66 - Contro i provvedimenti del Prefetto concernenti la composizione della consulta non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.67 - I consultori sono nominati dal Prefetto su terne designate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.68 - Le donne possono far parte della consulta, purchè, oltre avere i requisiti di cui all'articolo 7, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglia al valor militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglia al valor civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica, o di quella dell'istruzione elementare, o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferite con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra, o per la causa nazionale; 4° che siano vedove di caduti in guerra o per la causa nazionale, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini di legge;

5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della terza elementare: se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare

./.

3413

esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi l'autorità scolastica dovrà attestare che lo stesso è valido quale scioglimento dall'obbligo di legge. Può tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di cui un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato, di grado superiore all'elementare. Per quanto riguarda le nuove provincie, si terrà conto delle scuole e dei corsi corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominate, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate per beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate per beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammisione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n.6 del presente articolo.

Art.69 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art.44, nonchè i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Art.70 - Non possono contemporaneamente far parte della consultoria gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato.

La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di Podestà, vice podestà e consultore.

Art.71 - Si applica i consultori comunali la norma di cui all'articolo 45 della presente legge.

Art.72 - La convocazione della consulta è fatta dal Podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

7° che paghino annualmente nel comune, nel quale vengono nominali, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura, ovvero per tributi comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate per beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate per beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge;

8° che siano impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, dei comuni, delle provincie, del governatorato di Roma, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero di altri enti ed istituti pubblici, purchè per l'ammisione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti, il possesso del titolo minimo di studio indicato al n.6 del presente articolo.

Art.69 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art.44, nonchè i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Art.70 - Non possono contemporaneamente far parte della consultoria gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante o l'adottato.

La stessa incompatibilità esiste anche fra gli uffici di Podestà; vice podestà e consultore.

Art.71 - Si applica i consultori comunali la norma di cui all'articolo 45 della presente legge.

Art.72 - La convocazione della consulta è fatta dal Podestà mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli consultori almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare ed è sempre comunicato al Prefetto.

Art.73 - Il Podestà e il vice-podestà non si computano nel numero prescritto per la validità delle adunanze della consulta, nè hanno in esse voto deliberativo.

./.

3413

Art.74 - Quando in due successive convocazioni, a distanza di non minore di tre giorni, la consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Podestà è autorizzato a provvedere prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Il Podestà è autorizzato egualmente a provvedere prescindendo dal parere della consulta qualora non venga raggiunta nella votazione la maggioranza assoluta.

Nei casi previsti ai due comma precedenti deve farsi risultare dal verbale della deliberazione il motivo per cui la consulta non si è pronunziata.

Art.75 - I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art.76 - Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consultazione, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Per i medesimi motivi la consulta può essere sciolta con decreto del Ministro per l'interno.

La ricostituzione della consulta deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.77 - Quando la consulta sia sospesa o sciolta, il Podestà provvede, prescindendo dal parere della consulta, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Art.78 - Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consulta è sospesa di diritto.

Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del Prefetto di rimettere in funzione la consulta preesistente ovvero di rinnovarla.

Art.79 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

- 1° il bilancio preventivo;
- 2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;
- 3° accettazione di lasciti e doni;
- 4° costituzione di consorzi;
- 5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;
- 7° atti attivi o passivi e transazioni per un valore ecceden-

ta non si è pronunziata.

Art.75 - I consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Prefetto, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art.76 - Il Prefetto, per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere la consultazione, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Per i medesimi motivi la consultazione può essere sciolta con decreto del Ministro per l'interno.

La ricostituzione della consultazione deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.77 - Quando la consultazione sia sospesa o sciolta, il Podestà provvede, prescindendo dal parere della consultazione, anche nei casi in cui esso sia richiesto per legge.

Art.78 - Qualora la reggenza del comune sia affidata ad un commissario prefettizio, la consultazione è sospesa di diritto.

Al termine della gestione straordinaria è in facoltà del Prefetto di rimettere in funzione la consultazione preesistente ovvero di rinnovarla.

Art.79 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consultazione municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° il bilancio preventivo;

2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni;

3° accettazione di lasciti e doni;

4° costituzione di consorzi;

5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili;

7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000 quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, ed all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

3416

./.

- 10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni;
- 11° prestiti di qualsiasi natura;
- 12° assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 13° piani regolatori edilizi e di ampliamento;
- 14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;
- 15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
- 16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 80 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

- 1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;

- 2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

- 3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art. 81 - Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'art. 79 deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

- 1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;

- 2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acquisto di titoli enessi o garantiti dallo Stato;

- 3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque

16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art.80 - Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;

2° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.

Art.81 - Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'art.79 deve essere inteso anche sui seguenti oggetti:

1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 5.000;

2° impieghi di denaro, per qualunque somma, quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge; o all'acquisto di titoli enessi o garantiti dallo Stato;

3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonchè costituzioni di servitù o di enfiteusi qualunque sia il valore del fondo.

Art.82 - Oltre i casi previsti dagli articoli precedenti, il parere della consulta deve essere sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podestà siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

E' in facoltà del Podestà di richiedere il parere della consulta,

./.

3413

50)

ogni qual volta l'oritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.

Art.33 - Nei casi in cui il parere della consulta è obbligatorio, qualora il Podestà non vi si uniformi, deve farsene constare nel verbale della deliberazione.

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3444

Titolo III Capo I
DELLA PROVINCIA
Dell'amministrazione provinciale

Art.111 - La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.

Art.112 - Ogni provincia ha un Preside e un rettore. Il Preside è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art.113 - Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.114 - Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti. In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno può assegnare al Preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.

Art.115 - I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.000, di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.116 - L'ufficio di rettore è gratuito.

E' data facoltà al rettore di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di premio senza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Il rettore ha diritto di rimborso da rimborsarsi a norma del comma precedente.

Art.111 - La provincia è corpo morale ed ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo.

Art.112 - Ogni provincia ha un Preside e un rettore. Il Preside è coadiuvato da un vice-preside, scelto fra i rettori, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.

La provincia ha inoltre un segretario ed un ufficio provinciale.

Art.113 - Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art.114 - Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti. In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno può assegnare al Preside e al vice-preside un'indennità di carica, sul bilancio della provincia.

Art.115 - I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di sei in quelle con più di 300.000, di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

Art.116 - L'ufficio di rettore è gratuito.

E' data facoltà al rettore di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

Le spese di soggiorno da rimborsarsi a norma del comma precedente non possono superare, in nessun caso, le indennità di missione corrisposte dallo Stato ai funzionari del sesto grado.

Art.117 - Si applica al Preside, al vice-preside ed ai rettori la norma dell'art.45.

Art.118 - Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati all'ufficio di preside, vice-preside e rettore:

1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura d'anime;

2° i funzionari del Governo che devono invigilare sull'ammini-

20)

strazione della provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3° gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

4° coloro che ricevono uno stipendio o salario della provincia ovvero dai corpi morali o dalle aziende sussidiate da essa;

5° coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo di averlo reso;

6° coloro che hanno liti pendenti con la provincia;

7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonché i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.

Art.119 - Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini al primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art.120 - Nessuno può essere Preside, vice-preside e rettore in più provincie.

Art.121 - Si applica al Preside e al vice-preside la disposizione di cui all'articolo 22.

Art.122 - Il Preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art.123 - I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art.124 - Il Prefetto pre gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art.125 - Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato provinciale e

della provincia, ed in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;

8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;

9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonché i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.

Art.119 - Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini al primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art.120 - Nessuno può essere Preside, vice-preside e rettore in più provincie.

Art.121 - Si applica al Preside e al vice-preside la disposizione di cui all'articolo 22.

Art.122 - Il Preside può affidare al vice-preside od ai rettori speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art.123 - I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art.124 - Il Prefetto pre gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art.125 - Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere disposto con decreto Reale, su proposta del ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato provinciale, e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al Preside e al rettorato provinciale.

La ricostituzione del rettorato deve avvenire entro il termine di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

./.

3412

Art.126 - Il rettorato può formare un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art.127 - Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto.

Le convocazioni sono fatte dal preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima.

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art.128 - Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare nè intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.

Art.129 - Il Prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.

Art.130 - Le deliberazioni del Preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.

Art.131 - Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pub-

L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sarà sempre comunicato al Prefetto.

Art.128 - Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podestà, vice-podestà, consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non può nè votare nè intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.

Art.129 - Il Prefetto ha facoltà di intervenire senza voto deliberativo alle adunanze del rettorato, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante.

Art.130 - Le deliberazioni del Preside sono adottate coll'assistenza del segretario provinciale.

Art.131 - Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla messa in esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art.132 - Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della provincia;

2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;

3° i fondi e i sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.

./.

Art. 133 - Il Preside:

- 1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti;
- 2° sta per essa in giudizio, sia come attore, sia come convenuto;
- 3° convoca e presiede il rettorato e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- 4° prepara il bilancio annuale;
- 5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali;
- 6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;
- 7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi di ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;
- 8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;
- 9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;
- 10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;
- 11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5000;
- 12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè l'erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;
- 13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;
- 14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;
- 15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;
- 16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;
- 17° dà il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali;

6° nomina gli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capaci di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge;

7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio;

8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia;

9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti;

10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali;

11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5000;

12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonché l'erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;

13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie;

14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato;

15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione;

16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali;

17° dà il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

Art. 134 - Il Preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni è fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

In caso di negata ratifica, rimangono salvo gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.

Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'art. 131.

./.

Art.135 - Spetta al rettorato in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:

- 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
- 3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
- 4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
- 6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essi, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
- 7° al mantenimento dei mentecatti proveri della provincia, ed altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;
- 8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonché ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
- 9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;
- 10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
- 11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Presidente e alla destinazione dei fondi disponibili;
- 12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n.11 dell'art.133;
- 13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
- 14° alla contrattazione di prestiti;
- 15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
- 16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
- 17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo

noéparticolari istituzioni o il governo a ciò autorizzato nei limiti delle leggi speciali;

6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essi, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;

7° al mantenimento dei menecatti proveri della provincia, ed altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;

8° alle strade la cui costruzione o sistemazione è, per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;

9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;

11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Presidente e alla destinazione dei fondi disponibili;

12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto è disposto al n.11 dell'art.133;

13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligate;

14° alla contrattazione di prestiti;

15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;

16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;

17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n.7 dell'art.133;

18° alla conservazione dei monumenti provinciali;

19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

20° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;

22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutta od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale;

23° alla costituzione di consorzi;

3409

60)

24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.

Art.136 - Il rettorato da il suo voto su tutti gli affari per i quali esso sia prescritto dalla legge, o richiesto dal Pre fetto.

Art.137 - L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorità governativa, al Presi de ed ai rettori.

Sono prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.

Art.138 - Il rettorato può delegare a uno o più dei suoi membri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.

poi quelle del Preside, ed infine quella del Rettore per la
di presentazione.

Art.138 - Il rettore può delegare a uno o più dei suoi mem
bri l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle isti
tuzioni pubbliche create o mantenute a spese della provincia.

3403

Titolo III Capo III

DELLA VIGILANZA E TUTELA GOVERNATIVA

Art. 148 - Le deliberazioni del Preside, nonché quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquuto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 149 - Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardano i seguenti oggetti:

- 1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
- 2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 3° acquisto di azioni industriali;
- 4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000 nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
- 6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
- 7° assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
- 9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
- 10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000.

Art.148 - Le deliberazioni del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutività al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge.

Il Prefetto può annullarle per motivi di legittimità, o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquuto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art.149 - Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardano i seguenti oggetti:

- 1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
- 2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
- 3° acquisto di azioni industriali;

4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000 nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

7° assunzione diretta dei pubblici servizi;

8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000.

Art.150 - Per le provincie che applichino sovrimposte comprese entro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal Ministro per l'Interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Per le provincie che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale l'approvazione è data di concerto col Ministro per le Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

L'approvazione di cui ai due comma precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provvede

da con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli articoli 317, 318, e 319.

Art. 151 - I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.

Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Art. 152 - Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 153 - Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 154 - Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministro dei Lavori pubblici.

lamenti.

Art. 152 - Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 153 - Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione compete al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'Interno.

Art. 154 - Le deliberazioni dei rettorati che importino variazioni all'andamento o alle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle che importino qualche variazione al corso di acque pubbliche, debbono essere approvate dal Ministro dei Lavori pubblici.

P R O V I N C I A

1. Il nome di "provincia" si trova per la prima volta nell'ordinamento romano in un significato ben diverso dall'attuale (V Provincia - diritto romano). Questo nome fu adoperato infatti a designare quei territori fuori dell'Italia continentale che Roma non si incorporò, nè si associò, ma che costituì in ampie circoscrizioni definite, poste sotto il governo, o anche sotto la semplice vigilanza più o meno intensa di un praeses equestre o pretorio mandato da Roma stessa, e che aveva ampi poteri civili e militari. Ma queste provinciae non avevano un ordinamento uniforme: questo variava notevolmente dall'una all'altra, con diversi criteri determinati nella legge di fondazione. E la diversità giungeva al punto che entro il territorio di una provincia si trovavano città con le quali Roma aveva poi contratto rapporti di alleanza (civitates foederatae), città costituite sulla base di una parità formale (civitates liberae et immunes), e persino municipia e coloniae di cittadini romani e latini, che erano indipendenti dal praeses o governatore della provincia. Come al solito, l'opera di Roma, piuttosto che ispirarsi ad un concetto di uniformità amministrativa, che poteva male corrispondere a certe condizioni locali, cercò di adattare a queste l'organizzazione delle nuove circoscrizioni, avendo soprattutto di mira, da un lato, di disgregare le antiche aggregazioni politiche, e dall'altro di attrarre a sé i popoli conquistati, con una gradazione di ordinamenti più o meno favorevoli a seconda della loro fedeltà, unificandoli (e questo era soprattutto ciò che ad essa importava) con l'estensione ad essi del suo diritto (V Provincia - diritto romano-).

Sembra certo che queste province, come del resto quelle dell'ordinamento Diocleziano, cui si accennerà più appresso, non avevano responsabilità giuridica, limitata in Roma, per ciò che riguarda gli enti pubblici, allo status e alle civitates, ma costituivano semplici circoscrizioni dello Stato romano.

La provincia più antica, e di cui è meglio conosciuta l'organizzazione, è la Sicilia (241 a.C.), cui seguì poco tempo dopo la Sardegna (231 a.C.). Seguirono, a mano a mano che le conquiste

1. Il nome di "provincia" si trova per la prima volta nell'ordinamento romano in un significato ben diverso dall'attuale (V Provincia - diritto romano-). Questo nome fu adoperato infatti a designare quei territori fuori dell'Italia continentale che Roma non si incorporò, nè si associò, ma che costituì in ampie circoscrizioni definite, poste sotto il governo, o anche sotto la semplice vigilanza più o meno intensa di un praeses equestre o pretorio mandato da Roma stessa, e che aveva ampi poteri civili e militari. Ma queste provinciae non avevano un ordinamento uniforme: questo variava notevolmente dall'una all'altra, con diversi criteri determinati nella legge di fondazione. E la diversità giungeva al punto che entro il territorio di una provincia si trovavano città con le quali Roma aveva poi contratto rapporti di alleanza (civitates foederatae), città costituite sulla base di una parità for male (civitates liberae et immunes), e persino municipia e coloniae di cittadini romani e latini, che erano indipendenti dal praeses o governatore della provincia. Come al solito, l'opera di Roma, piuttosto che ispirarsi ad un concetto di uniformità amministrativa, che poteva male corrispondere a certe condizioni locali, cercò di adattare a queste l'organizzazione delle nuove circoscrizioni, avendo soprattutto di mira, da un lato, di disgregare le antiche aggregazioni politiche, e dall'altro di attrarre a sé i popoli conquistati, con una gradazione di ordinamenti più o meno favorevoli a seconda della loro fedeltà, unificandoli (e questo era soprattutto ciò che ad essa importava) con l'estensione ad essi del suo diritto (V Provincia - diritto romano-).

Sembra certo che queste province, come del resto quelle dell'ordinamento Diocleziano, cui si accennerà più appresso, non avevano responsabilità giuridica, limitata in Roma, per ciò che riguarda gli enti pubblici, allo status e alle civitates, ma costituivano semplici circoscrizioni dello Stato romano.

La provincia più antica, e di cui è meglio conosciuta l'organizzazione, è la Sicilia (241 a.C.), cui seguì poco tempo dopo la Sardegna (231 a.C.). Seguirono, a mano a mano che le conquiste romane si succedevano nel mondo Mediterraneo, la Spagna, citeriore ed ulteriore, l'Illirico, la Macedonia, l'Acaja, l'Africa settentrionale, le Gallie, la Bitinia, Creta, la Cilicia, ecc. Erano dunque province corrispondenti spesso, e talvolta superiori alle attuali nazioni. Ma in esse l'amministrazione provinciale romana non sopprimeva, ma si sovrapponeva alle antiche amministrazioni locali, sempre vigilando severamente, e talvolta trasformandole radicalmente, quando ciò sembrava necessario per il dominio della Urbe.

Dallo speciale trattamento giuridico di queste provinciae sorse anzi una delle principali distinzioni nel sistema della proprietà romana, quella fra fondi italici e fondi provinciali: giacchè mentre sui primi era riconosciuto ai privati un "plenum dominium ex jure Quiritium", sui secondi, un tale dominio era riservato allo Stato romano; ed ai privati non era concesso che un diritto, sia pure ampio, di uso e di possesso, in cui corrispettivo essi dovevano pagare un vectigal. E un'altra distinzione sorgeva in quanto alla condizione personale dei provinciali, che non erano nè cives romani, nè cives latini, nè socii, ma semiplici peregrini dediticii, abbandonati all'arbitrio dei praesides, o governatori, il cui imperium non era nelle provincie soggetto ad alcun limite legale (V. "Praesides"). E sono ben noti nella storia di Roma i vergognosi esempi (Verre ne fu il prototipo) della corruzione ed avidità di non pochi di quei governanti.

Sotto Ottaviano Augusto si venne ad una divisione delle province fra l'imperatore ed il senato (dodici al primo compreso l'Egitto, e dieci al secondo), donde la distinzione fra province imperiali e provincie senatorie; distinzione il cui criterio informatore sembrava derivasse dalla pacificazione o meno delle provincie stesse; giacchè in quelle ove regnava l'ordine e la pace, si lasciava sussistere l'antico ordinamento avuto sotto il senato, rappresentante maggiore dello Stato repubblicano; dove invece si temevano pericoli di sommosse o di guerre con nemici vicini si stabilì il nuovo sistema di governo, essenzialmente basato su criteri militari, e quindi affidato all'imperatore. Questa divisione venne poi naturalmente più volte modificata, sempre con aumento delle provincie date all'imperatore, che trovava in esse la sua base militare e finanziaria. E conseguentemente diminuì sempre più il numero delle provincie governate con l'antico sistema senatorio e repubblicano: e cioè a mezzo di governatori sorteggiati annualmente, e muniti di un proprio imperium, mentre le provincie imperiali erano governate da legati del principe, che da questo traevano ogni imperium, e che duravano in carica più anni. Una posizione a parte ebbe, fino a Diocleziano, l'Egitto, mantenuto, per la sua importanza storica ed economica, alla diretta dipendenza dell'imperatore, sotto un praefectus Aegypti. Ma scomparsa, a poco a poco, ogni distinzione fra cittadini romani e provinciali, tutto ciò viene con Diocleziano profondamente modificato. Costituiti i due imperi d'occidente e d'oriente, e diviso ciascuno di essi in due grandi praefecturae (Italia, Galliae, Illiricum et Oriens), queste vengono divise in dioeceses, e queste ancora in provinciae, e ciò per il doppio scopo, da un lato di rendere meno potenti, e più numerosi - con maggior numero quindi di persone cui concedere un così importante ufficio - i governatori, e dall'altro di assicurare un più facile controllo ed una maggiore uniformità della

che non erano né cives romani, né cives latini, né socii, ma sem-
plici peregrini dediticii, abbandonati all'arbitrio dei praesides,
o governatori, il cui imperium non era nelle provincie soggetto
ad alcun limite legale (V. "Praesides"). E sono ben noti nella sto-
ria di Roma i vergognosi esempi (Verre ne fu il prototipo) della
corruzione ed avidità di non pochi di quei governanti.

Sotto Ottaviano Augusto si venne ad una divisione delle pro-
vince fra l'imperatore ed il senato (dodici al primo compreso l'Egit-
to, e dieci al secondo), donde la distinzione fra province imperia-
li e provincie senatorie; distinzione il cui criterio informato-
re sembrava derivasse dalla pacificazione o meno delle provincie
stesse; giacché in quelle ove regnava l'ordine e la pace, si lascia-
va sussistere l'antico ordinamento avuto sotto il senato, rappre-
sentante maggiore dello Stato repubblicano; dove invece si temevano
pericoli di sommosse o di guerre con nemici vicini si stabilì il
nuovo sistema di governo, essenzialmente basato su criteri milita-
ri, e quindi affidato all'imperatore. Questa divisione venne poi
naturalmente più volte modificata, sempre con aumento delle pro-
vincie date all'imperatore, che trovava in esse la sua base mili-
tare e finanziaria. E conseguentemente diminuì sempre più il nu-
mero delle provincie governate con l'antico sistema senatorio e
repubblicano: e cioè a mezzo di governatori sorteggiati annualmen-
te, e muniti di un proprio imperium, mentre le provincie imperia-
li erano governate da legati del principe, che da questo traevano
ogni imperium, e che duravano in carica più anni. Una posizione
a parte ebbe, fino a Diocleziano, l'Egitto, mantenuto, per la sua
importanza storica ed economica, alla diretta dipendenza dell'im-
peratore, sotto un praefectus Aegypti. Ma scomparsa, a poco a po-
co, ogni distinzione fra cittadini romani e provinciali, tutto
ciò viene con Diocleziano profondamente modificato. Costituiti i
due imperi d'occidente e d'oriente, e diviso ciascuno di essi in
due grandi praefecturae (Italia, Galliae, Illiricum et Oriens),
queste vengono divise in dioeceses, e queste ancora in provinciae,
e ciò per il doppio scopo, da un lato di rendere meno potenti, e
più numerosi - con maggior numero quindi di persone cui concedere
un così importante ufficio - i governatori, e dall'altro di as-
sicurare un più facile controllo ed una maggiore uniformità della
azione amministrativa, che dai praefecti praetori scendeva ai lo-
ro vicarii, posti a capo delle diocesi, ed ai praesides, posti a
capo delle provincie, i quali sono, nell'antichità i funzionari
che più si avvicinano agli attuali prefetti.

Ma queste provincie, se pur più piccole delle antiche provin-
cie extra Italiam, erano sempre molto più estese delle attuali,

./.

capoluogo ricevevano leggi e magistrati. Molti, infatti, di questi comuni maggiori, crescendo in floridezza ed in potenza, ed acquistando così una posizione preminente, venivano a costituire, aggiungendovisi a poco a poco la tradizione, la comunanza di interessi, di dialetti e di leggi, quasi un centro di attrazioni per i paesi vicini, che facevano perciò capo al maggior centro e per la situazione geografica e la comodità delle conseguenti comunicazioni, e per lo sviluppo dei rapporti economici, e per la difesa contro le violenze dei signori feudali. Questi aggruppamenti formavano così l'intelaiatura delle future provincie, giungendo, per i centri di maggiore potenza, alla estensione di vere e proprie regioni, tuttora dominate dal ricordo della circoscrizione romana. Scompareva col sopraggiungere dei principati, e ancor più delle monarchie, l'egemonia di questi comuni principali, rimasero tuttavia, più o meno modificati, gli aggruppamenti intercomunali, e la designazione del comune capoluogo, quale sede di uffici di governo, d'istruzione ecc. Nel Mezzogiorno d'Italia, ove il feudalesimo, sorretto specialmente dalla perniciosissima dominazione spagnuola, durò più a lungo e con effetti ben più funesti che nel settentrione e nel centro, la provincia dove piuttosto la sua graduale istituzione alla decentrazione delle autorità governative, allo scopo di essere più vicine ai governati, e a diminuire, sia pure in ben scarse proporzioni, la nefasta azione dei signori feudali, i cui diritti, sopravvissuti colà più che altrove, erano diversi dall'uno all'altro, ed erano quindi causa di diversità anche nell'azione amministrativa dello Stato.

Ad ogni modo, è soprattutto nel settecento che, ormai affermatesi e consolidatesi le monarchie e sorta la impellente necessità delle riforme politiche, anche le provincie cominciano ad assumere la fisionomia moderna, col duplice carattere di circoscrizioni governative, rette da rappresentanti ed ufficiali del governo centrale, e di amministrazioni autonome, dirette alla cura ed al miglioramento degli interessi degli abitanti della circoscrizione, e spesso anche dotate di patrimonio: scopi che conseguivano a mezzo di consigli propri, o nella antica forma dei parlamenti, o in quella di rappresentanze del territorio. Queste nuove forme si affermano specie in Piemonte, nella Lombardia di Maria Teresa, e nel regno napoletano di Carlo III. La maggior importanza, quali enti pubblici restava però sempre ai comuni.

Ma è soprattutto dalle riforme della rivoluzione francese e dal primo console, dalla creazione dei dipartimenti, apparsa prima nelle due leggi rivoluzionarie del 23 dicembre 1789 del 1°8 gennaio 1790, e disciplinata poi più completamente nella

signori feudali. Questi aggruppamenti, per i centri di magiatura delle future provincie, giungendo, per i centri di maggiore potenza, alla estensione di vere e proprie regioni, tuttora dominate dal ricordo della circoscrizione romana. Scomparsa col sopraggiungere dei principati, e ancor più delle monarchie, l'egemonia di questi comuni principali, rimasero tuttavia, più o meno modificati, gli aggruppamenti intercomunali, e la designazione del comune capoluogo, quale sede di uffici di governo, d'istruzione ecc. Nel Mezzogiorno d'Italia, ove il feudalesimo, sorretto specialmente dalla perniciosissima dominazione spagnuola, durò più a lungo e con effetti ben più funesti che nel settentrione e nel centro, la provincia dove piuttosto la sua graduale istituzione alla decentrazione delle autorità governative, allo scopo di essere più vicine ai governati, e a diminuire, sia pure in ben scarse proporzioni, la nefasta azione dei signori feudali, i cui diritti, sopravvissuti colà più che altrove, erano diversi dall'uno all'altro, ed erano quindi causa di diversità anche nell'azione amministrativa dello Stato.

Ad ogni modo, è soprattutto nel settecento che, ormai affermatesi e consolidatesi le monarchie e sorta la impellente necessità delle riforme politiche, anche le provincie cominciano ad assumere la fisionomia moderna, col duplice carattere di circoscrizioni governative, rette da rappresentanti ed ufficiali del governo centrale, e di amministrazioni autonome, dirette alla cura ed al miglioramento degli interessi degli abitanti della circoscrizione, e spesso anche dotate di patrimonio: scopi che conseguivano a mezzo di consigli propri, o nella antica forma dei parlamenti, o in quella di rappresentanze del territorio. Queste nuove forme si affermano specie in Piemonte, nella Lombardia di Maria Teresa, e nel regno napoletano di Carlo III. La maggior importanza, quali enti pubblici restava però sempre ai comuni.

Ma è soprattutto dalle riforme della rivoluzione francese e del primo console, dalla creazione dei dipartimenti, apparsa prima nelle due leggi rivoluzionarie del 23 dicembre 1789 del 1°8 gennaio 1790, e disciplinata poi più completamente nella legge napoleonica del 28 piovoso dell'anno VIII, e dalla Francia passata poi agli Stati napoleonici italiani, che la Provincia moderna trae il suo assetto e la sua fisionomia attuale, già accennati, di circoscrizione locale dell'amministrazione generale dello Stato, e di ente antarchico, avente scopi propri oltre che quelli dello Stato, e che, in questa duplice qualità è retto dallo stesso funzionario, il prefetto, che è perciò ad

un tempo rappresentante del Governo e capo dell'amministrazione provinciale.

Questo ordinamento formò il modello di quello degli antichi Stati italiani, e poi del ricostituito Regno d'Italia fino al 1888, anno in cui venne su questo punto riformata la legge comunale e provinciale del 1865, togliendosi al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, ed a questa le funzioni di tutela dei minori enti autarchici, nelle quali venne sostituita dal nuovo organo collegiale misto di funzionari governativi e di elementi elettivi, costituito sull'esempio dell'organizzazione amministrativa germanica e cioè della G.P.A. L'ordinamento del 1888, trasfuso poi nel T.U. della legge comunale e provinciale del 1889, rimase, per quanto concerne la organizzazione dell'ente provinciale, pressochè immutato fino alle riforme fasciste portate dalla L.27 dicembre 1928 che, anche per questo ente, sostituirono al sistema elettivo per la costituzione dell'amministrazione, il sistema della nomina governativa: e cioè sostituirono al consiglio provinciale, eletto dal corpo elettorale, e alla deputazione provinciale e al suo presidente, eletti dal consiglio, un preside, un vicepresidente ed un rettore nominati con decreto reale o del Ministro dell'Interno, richiamando anche per queste cariche qualifiche dell'antico diritto romano.

Le norme innovatrici di detta legge sono state trasfuse nel nuovo T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383.

Le ragioni di queste innovazioni possono ridursi a due ordini principali di motivi, i difetti intrinseci del sistema elettivo nelle cariche amministrative locali, e i principi generali informativi dell'organizzazione del Regime fascista. I primi si riassumono nella degenerazione avvenuta in regime democratica nei criteri di scelta degli eletti, scelta che, in luogo di designare i più capaci ed i più corretti per amministrare, si ispirava alla lotta delle fazioni politiche: e questo specialmente per le elezioni provinciali, che apparivano spesso in partiti demagogici, quasi come una preparazione ed una prova per le elezioni politiche, tanto più importanti in quanto si estendevano ad una intera provincia, anzichè limitarsi ad un comune. I secondi, partendo dal concetto generale dello Stato forte e fortemente accentrato, e dalla preminenza degli interessi statuali sugli interessi dei singoli e delle minori collettività, non potevano più considerare l'elettorato amministrativo come un diritto pubblico subiettivo dei singoli, ma come un riflesso dell'organizzazione costituzionale dello Stato, che fa discendere il potere dalle gerarchie alla massa, e che quindi mira a formare gli organi del mi-

tivi e di elementi elettivi, costituito sull'esempio dell'organizzazione amministrativa germanica e cioè della G.P.A. L'ordinamento del 1888, trasfuso poi nel T.U. della legge comunale e provinciale del 1889, rimase, per quanto concerne la organizzazione dell'ente provinciale, pressochè immutato fino alle riforme fasciste portate da alla L.27 dicembre 1928 che, anche per questo ente, sostituirono al sistema elettivo per la costituzione dell'amministrazione, il sistema della nomina governativa: e cioè sostituirono al consiglio provinciale, eletto dal corpo elettorale, e alla deputazione provinciale e al suo presidente, eletti dal consiglio, un preside, un vicepresidente ed un rettore nominati con decreto reale o del Ministro dell'Interno, richiamando anche per queste cariche qualifiche dell'antico diritto romano.

Le norme innovatrici di detta legge sono state trasfuse nel nuovo T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383.

Le ragioni di queste innovazioni possono ridursi a due ordini principali di motivi, i difetti intrinseci del sistema elettivo nelle cariche amministrative locali, e i principi generali informatori dell'organizzazione del Regime fascista. I primi si riassumono nella degenerazione avvenuta in regime democratica nei criteri di scelta degli eletti, scelta che, in luogo di designare i più capaci ed i più corretti per amministrare, si ispirava alla lotta delle fazioni politiche: e questo specialmente per le elezioni provinciali, che apparivano spesso in partiti demagogici, quasi come una preparazione ed una prova per le elezioni politiche, tanto più importanti in quanto si estendevano ad una intera provincia, anzichè limitarsi ad un comune. I secondi, partendo dal concetto generale dello Stato forte e fortemente accentrato, e dalla preminenza degli interessi statuali sugli interessi dei singoli e delle minori collettività, non potevano più considerare l'elettorato amministrativo come un diritto pubblico subiettivo dei singoli, ma come un riflesso dell'organizzazione costituzionale dello Stato, che fa discendere il potere dalle gerarchie alle masse, e che quindi mira a formare gli organi dei minori enti pubblici, oltre che con il criterio della scelta dei migliori amministratori, con quello della connessione continua degli interessi degli enti minori con quelli dello Stato: donde la nomina regia o ministeriale di tali organi. Una tale soluzione ne ha fatto sorgere la discussione se nel nuovo ordinamento sia tuttora compatibile nel comune e nella provincia il concetto dell'autarchia. Ma pur dovendosi riconoscere che questa ne è rimasta diminuita (e tale, del resto, era il fine del legislatore fascista) tuttavia non può dirsi che sia rimasta del tutto annullata. E' rimasto infatti un elemento rilevantisimo della autarchia, la personalità giuridica, il che importa un diritto dell'ente ³⁰

zionare e ad agire in confronto di qualsiasi altro ente e quindi anche in confronto dello Stato.

Sono rimasti gli organi propri di tali enti pubblici, i quali, se pur nominati dallo Stato, adempiono le loro funzioni con riguardo agli scopi dell'ente, sia pur connessi e subordinati a quelli dello Stato, il che è dimostrato anche dal controllo governativo cui gli atti dell'ente sono tuttora sottoposti e dalla significativa norma generale, tuttora riprodotta nel vigente T.U. del 1934, art. 337, che, quando la legge non disponga altrimenti, la facoltà di approvazione conferita all'autorità di vigilanza o di tutela, non consente di adottare d'ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.

E' rimasta infine la qualità, essenziale fra tutte, di corporazione territoriale, i cui cittadini, non solo si avvantaggiano dell'attività dell'ente e godono dei vari servizi pubblici, ma contribuiscono anche alla produzione di questi servizi: danno cioè e ricevono dalla persona giuridica in quanto appartengono al suo territorio. E queste corporazioni territoriali, appunto per questa loro qualità, godono di poteri territoriali, di un imperium territoriale, che, se pur concesso dallo Stato, vale per l'ente a conseguire i propri scopi non meno, anzi prima, di quelli dello Stato. Sembra pertanto che tali enti, e fra essi la provincia, possano, a buon diritto, affermare tuttora sussistente la loro qualità di enti autarchici.

2. E' invalsa nella passata letteratura giuridica la concezione che la provincia debba considerarsi una creazione artificiale della legge, diversamente dal comune che ha dato alla legge un substrato naturale e reale ricco di elementi e di storia. Ne è derivata una scarsa considerazione per questo istituto, che, forse per ciò, è stato fatto oggetto di pochi studi ed è argomento di poche monografie, diversamente dal comune, per cui sussiste tanto materiale bibliografico.

Questo concetto è senza dubbio esagerato. Se non può negarsi la maggior realtà, diremo così, funzionale e storica del comune, pure non sembra nè esatto nè giusto attribuire alla provincia una origine così artificiale. Accennammo già più sopra, che la circoscrizione provinciale venne preparata dalle condizioni geografiche e dalla comunanza di interessi che a poco a poco vennero legando i maggiori comuni del medio evo: tanti paesi e villaggi ad essi vicini, costituendoli così in aggruppamenti aventi un reale substrato economico e spirituale. Aggruppamento la cui opportunità e, talvolta, necessità, fu poi riconosciuta.

approvazione conferita all'autorità di vigilanza o di tutela, non consente di adottare d'ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.

E' rimasta infine la qualità, essenziale fra tutte, di corporazione territoriale, i cui cittadini, non solo si avvantaggiano dell'attività dell'ente e godono dei vari servizi pubblici, ma contribuiscono anche alla produzione di questi servizi: danno cioè e ricevono dalla persona giuridica in quanto appartengono al suo territorio. E queste corporazioni territoriali, appunto per questa loro qualità, godono di poteri territoriali, di un imperium territoriale, che, se pur concesso dallo Stato, vale per l'ente a conseguire i propri scopi non meno, anzi prima, di quelli dello Stato. Sembra pertanto che tali enti, e fra essi la provincia, possano, a buon diritto, affermare tuttora sussistente la loro qualità di enti autarchici.

2. E' invalsa nella passata letteratura giuridica la concezione che la provincia debba considerarsi una creazione artificiale della legge, diversamente dal comune che ha dato alla legge un substrato naturale e reale ricco di elementi e di storia. Ne è derivata una scarsa considerazione per questo istituto, che, forse per ciò, è stato fatto oggetto di pochi studi ed è argomento di poche monografie, diversamente dal comune, per cui sussiste tanto materiale bibliografico.

Questo concetto è senza dubbio esagerato. Se non può negarsi la maggior realtà, diremo così, funzionale e storica del comune, pure non sembra né esatto né giusto attribuire alla provincia una origine così artificiale. Accennammo già più sopra, che la circoscrizione provinciale venne preparata dalle condizioni geografiche e dalla comunanza di interessi che a poco a poco vennero legando i maggiori comuni del medio evo tanti paesi e villaggi ad essi vicini, costituendoli così in aggruppamenti aventi un reale substrato economico e spirituale. Aggruppamento la cui opportunità e, talvolta, necessità, fu poi riconosciuta anche nelle più vaste formazioni dei principati e delle monarchie del risarcimento politico, e formò quindi titolo per una loro disciplina giuridica, sempre accresciuta e perfezionata nelle successive legislazioni.

Ma se una indiscutibile utilità deve riconoscersi all'istituto provinciale, per questi elementi naturali di formazione, esso ne presenta poi una del tutto particolare, e d'indole, oltre che amministrativa, anche politica, per l'Italia, che, divisa per tanti secoli, in piccoli Stati, aveva bisogno, ricostituendosi ad unità, di una organizzazione amministrativa, che non ripettesse, e tanto meno rinsaldasse, le antiche

01

divisioni politiche. E siccome a tali antiche divisioni corrispondevano in massima le circoscrizioni regionali, la divisione in regioni (del resto troppo dissimili fra loro per estensione, popolazione ed importanza economica e sociale) incontrò sempre, benchè più volte proposta, le giuste opposizioni dei governi e delle maggioranze delle camere legislative. La provincia, invece, che ha potuto molto ridurre tali differenze, soprattutto di estensione (le differenze derivanti dalle città capoluogo sono evidentemente incolmabili), ha, già in passato prima dell'azione definitivamente unificatrice della grande guerra e del fascismo, potuto progressivamente cancellare gran parte dei ricordi delle antiche divisioni, contribuendo così potentemente all'unificazione. Ma, oltre ciò, la provincia ha il vantaggio di un'organizzazione che, se pur ristretta a limitate funzioni (specie in confronto di quelle estesissime dei comuni), appare snella ed efficiente, e che bene si affianca all'azione dell'ufficio governativo, e cioè della prefettura, snellezza ed efficienza, che non sembra potrebbero essere ugualmente raggiunte da un consorzio di comuni. Le sue attribuzioni, del resto, si sono negli ultimi tempi, accresciute: segno questo del conto che ne fa il legislatore fascista.

Accresciuto notevolmente ne è pure il numero, anche prescindendo dall'aumento derivato dalla conquista delle terre irredente, avendo il legislatore, pressochè contemporaneamente all'abolizione delle sottoprefetture, provveduto all'istituzione di varie nuove provincie, e relative prefetture, con smembramenti delle precedenti. Così la provincia che prima della guerra erano 69, divennero, con le provincie redente (Trento, Trieste, Zara, Fiume) 73. E sono salite ora a 94, essendosi prima aggiunte, Spezia e Taranto, poi Aosta, Vercelli, Varese, Bolzano, Gorizia, Pola, Savona, Pistoia, Terni, Rieti, Viterbo, Grosinone, Pescara, Brindisi, Matera, Enna, Ragusa, e Nuoro, e in questi ultimi tempi Littoria ed Asti. Fu invece abolita Caserta.

La provincia costituisce pertanto anzitutto la principale circoscrizione amministrativa del Regno (art. 17 della legge comunale e provinciale che divide il Regno in provincie e comuni); ed ogni sua modificazione, o nuova istituzione, deve farsi con atto legislativo. Ma essa è altresì un corpo morale (e, come abbiamo visto, un ente antarchico territoriale) che ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo (art. 121 legge provinciale e comunale) che dà normalmente il nome alla provincia stessa. La si è da varî autori definita come un ente composto di più comuni, o risultante dalla riunione di più comuni; ma tale concetto non è esatto. Ciò che vi è di vero è che la provincia è costituita dagli stessi elementi territoriali e perse-

de guerra e del fascismo, potuto progressivamente cancellare gran parte dei ricordi delle antiche divisioni, contribuendo così potentemente all'unificazione. Ma, oltre ciò, la provincia ha il vantaggio di un'organizzazione che, se pur ristretta a limitate funzioni (specie in confronto di quelle estesissime dei comuni), appare snella ed efficiente, e che bene si affianca all'azione dell'ufficio governativo, e cioè della prefettura, snellezza ed efficienza, che non sembra potrebbero essere ugualmente raggiunte da un consorzio di comuni. Le sue attribuzioni, del resto, si sono negli ultimi tempi, accresciute: segno questo del conto che ne fa il legislatore fascista.

Accresciuto notevolmente ne è pure il numero, anche prescindendo dall'aumento derivato dalla conquista delle terre irredente, avendo il legislatore, pressochè contemporaneamente all'abolizione delle sottoprefetture, provveduto all'istituzione di varie nuove provincie, e relative prefetture, con smembramenti delle precedenti. Così la provincia che prima della guerra erano 69, divennero, con le provincie redente (Trento, Trieste, Zara, Fiume) 73. E sono salite ora a 94, essendosi prima aggiunte, Spezia e Taranto, poi Aosta, Vercelli, Varese, Bolzano, Gorizia, Pola, Savona, Pistoia, Terni, Rieti, Viterbo, Prosinone, Pescara, Brindisi, Matera, Enna, Ragusa, e Nuoro, e in questi ultimi tempi Littoria ed Asti. Fu invece abolita Caserta.

La provincia costituisce pertanto anzitutto la principale circoscrizione amministrativa del Regno (art. 17 della legge comunale e provinciale che divide il Regno in provincie e comuni); ed ogni sua modificazione, o nuova istituzione, deve farsi con atto legislativo. Ma essa è altresì un corpo morale (e, come abbiamo visto, un ente autarchico territoriale) che ha un'amministrazione propria, la cui sede è nel capoluogo (art. 121 legge provinciale e comunale) che dà normalmente il nome alla provincia stessa. La si è da varî autori definita come un ente composto di più comuni, o risultante dalla riunione di più comuni; ma tale concetto non è esatto. Ciò che vi è di vero è che la provincia è costituita dagli stessi elementi territoriali e personali da cui sono costituiti i comuni compresi nel suo territorio. Ma i comuni non entrano, come tali, a far parte della provincia. Possono invece essere riuniti con lei in consorzi per determinati servizi pubblici. La cittadinanza provinciale non ha elementi propri, ne è disciplinata da norme proprie: appartiene alla provincia chi è cittadino dei comuni in essa compresi. Ma è ovvio che, data la ben minore quantità ed estensione delle funzioni della provincia in confronto di quelle del comune, il vincolo della popolazione con la prima, è meno intenso, sotto tutti i riguardi, del vincolo col secondo. Ad ogni modo

anche la provincia, come lo Stato ed il comune, è formata di due elementi: territorio e popolazione notevolmente variabili dall'una all'altra, e che appunto la recente istituzione di nuove provincie, cercò di condurre verso una minore disuguaglianza, smembrando soprattutto, in linea generale, le grandi provincie.

Ove in queste modificazioni, o nuove istituzioni, la legge che vi provvede non disponga altrimenti, alla sistemazione dei rapporti fra gli enti interessati si provvede con decreto reale. In caso di contestazione di confini fra due provincie, i relativi ricorsi sono pure decisi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato. Contro quest'ultimo provvedimento, è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oppure al re in via straordinaria (art. 267 legge provinciale e comunale, e 27 n. 3 del T.U. sul Consiglio di Stato).

Queste contestazioni di confini, che conducono alla necessità della risoluzione giurisdizionale di una controversia, che ha per oggetto una rivendicazione territoriale, sono diverse dalle rettifiche di confini, di cui all'art. 32 della legge provinciale e comunale, che importano piccole modificazioni per lo più deliberate d'accordo dalle amministrazioni, per convenienze amministrative.

Controvertendosi qui di appartenenza del territorio ad uno od altro ente pubblico nel senso demaniale, è da ritenersi che si tratti di un diritto imprescrittibile, che lascia adito a rinovare la questione, quando si vengano a conoscere nuove circostanze. Gli elementi per decidere possono trarsi dal catasto, dal più antico stato di fatto, specie in materia di riscossione di imposte e di spese, e da titoli giuridicamente validi di delimitazione ed assegnazione del territorio.

3. Come per qualsiasi ente pubblico gli organi possono dividersi in tre specie: istituzionali o rappresentativi, burocratici e straordinari, che costituiscono in contingenze eccezionali i primi.

Accennammo già che la riforma fascista del 27 dicembre 1928 ha sostituito gli organi istituzionali elettivi, rappresentati dal Consiglio provinciale, dalla Deputazione provinciale e dal suo presidente, organi nominati dal Re e dal Ministro dell'interno, che sono il Preside, e il Rettorato, e, un vice-preside, scelto fra i rettori, che sostituisce il Preside in caso di assenza o di legittimo impedimento. Rinviamo alle relative voci per quanto riguarda le rispettive funzioni, può qui dirsi in linea generale, che quelle del preside corrispondono in massima a quelle rinviata che già avevano il presidente della deputazio-

reale. In caso di contestazione dei confini, i relativi ricorsi sono pure decisi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato. Contro quest'ultimo provvedimento, è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oppure al re in via straordinaria (art. 267 legge provinciale e comunale, e 27 n. 3 del T.U. sul Consiglio di Stato).

Queste contestazioni di confini, che conducono alla necessità della risoluzione giurisdizionale di una controversia, che ha per oggetto una rivendicazione territoriale, sono diverse dalle rettifiche di confini, di cui all'art. 32 della legge provinciale e comunale, che importano piccole modificazioni per lo più deliberate d'accordo dalle amministrazioni, per convenienze amministrative.

Controvertendosi qui di appartenenza del territorio ad uno od altro ente pubblico nel senso demaniale, è da ritenersi che si tratti di un diritto imprescrittibile, che lascia adito a rinovare la questione, quando si vengano a conoscere nuove circostanze. Gli elementi per decidere possono trarsi dal catasto, dal più antico stato di fatto, specie in materia di riscossione di imposte e di spese, e da titoli giuridicamente validi di delimitazione ed assegnazione del territorio.

3. Come per qualsiasi ente pubblico gli organi possono dividersi in tre specie: istituzionali o rappresentativi, burocratici e straordinari, che costituiscono in contingenze eccezionali i primi.

Accennammo già che la riforma fascista del 27 dicembre 1928 ha sostituito gli organi istituzionali elettivi, rappresentati dal Consiglio provinciale, dalla Deputazione provinciale e dal suo presidente, organi nominati dal Re e dal Ministro dell'interno, che sono il Preside, e il Rettorato, e, un vice-preside, scelto fra i rettori, che sostituisce il Preside in caso di assenza o di legittimo impedimento. Rinviamo alle relative voci per quanto riguarda le rispettive funzioni, può qui dirsi in linea generale, che quelle del preside corrispondono in massima a quelle riunite che già avevano il presidente della deputazione provinciale e la deputazione stessa; e che le funzioni del rettore corrispondono a quelle che già aveva il Consiglio provinciale. Preside e rettore hanno così ciascuno una competenza propria, che riserva al secondo gli affari più importanti, e al primo i meno importanti e quelli di carattere urgente, salvo ratifica. Il rettore differisce pertanto molto dalla consulta

./.

90)

comunale, perchè questa è organo semplicemente consultivo del podestà, mentre il rettorato è il principale organo di amministrazione attiva dell'ente provincia.

Pur avendo funzioni distinte, può dirsi che Presidente, vicepresidente e rettori si fondano in un solo organo generale di amministrazione della provincia, che è il rettorato.

Gli organi burocratici sono costituiti dal segretario della provincia e degli impiegati dei vari uffici provinciali.

Il segretario della provincia, sempre chiamato segretario capo o segretario generale, non differisce, per ciò che concerne l'attuale suo stato giuridico dagli altri impiegati della provincia (ed anche da quelli dei comuni e dei consorzi); posizione giuridica regolata in massima, salve, naturalmente, le diversità di titoli e di carriera, da uno stesso regolamento (art. 220 e seguenti legge provinciale e comunale). Ma disposizioni legislative già preannunciate ed in corso di attuazione gli attribuiscono la stessa posizione del segretario comunale, il quale come è noto, ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi a carico dei comuni (art. 173, 219 del T.U.).

Lo speciale regolamento di cui all'articolo 220 disciplina per tutti gli impiegati e salariati della provincia l'ordinamento e la divisione dell'ufficio, la pianta organica, e le retribuzioni degli impiegati, i concorsi, la carriera e le promozioni, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, le funzioni disciplinari, i congedi, i collocamenti in aspettativa in disponibilità a riposo ecc. Per il trattamento di quiescenza tutti gli impiegati in pianta stabile (eccetto quelli assunti anteriormente alla obbligatorietà della iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti) debbono essere iscritti a detti Istituti.

Tale regolamento deve naturalmente mantenersi entro i limiti delle norme della legge provinciale e comunale e dei regolamenti generali statuali in materia. Ed in questi confini assume anch'esso il carattere di una norma giuridica (atto amministrativo generale) che regola il rapporto di diritto pubblico costituitosi fra l'ente e l'impiegato, ed è in fonte di diritti, oltre che di doveri, anche per quest'ultimo.

Tale regolamento non disciplina i dipendenti avventizi, che a rigore non si potrebbero assumere, se non in linea del tutto provvisoria, e salvo bandire i concorsi entro breve termine, per i posti di ruolo vacanti: ma praticamente questa saggia massima, che eviterebbe tanti danni delle Amministrazioni, non è molto seguita sia pure, talvolta, per necessità del momento.

Esistono ancora, tuttavia, ritenute che anche a questi

ne l'attuale suo stato giuridico dagli altri impiegati della provincia (ed anche da quelli dei comuni e dei consorzi); posizione giuridica regolata in massima, salve, naturalmente, le diversità di titoli e di carriera, da uno stesso regolamento (art. 220 e seguenti legge provinciale e comunale). Ma disposizioni legislative già preannunciate ed in corso di attuazione gli attribuiscono la stessa posizione del segretario comunale, il quale come è noto, ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effettivi agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi a carico dei comuni (art. 173, 219 del T.U.).

Lo speciale regolamento di cui all'articolo 220 disciplina per tutti gli impiegati e salariati della provincia l'ordinamento e la divisione dell'ufficio, la pianta organica, e le retribuzioni degli impiegati, i concorsi, la carriera e le promozioni, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, le funzioni disciplinari, i congedi, i collocamenti in aspettativa in disponibilità a riposo ecc. Per il trattamento di quiescenza tutti gli impiegati in pianta stabile (eccetto quelli assunti anteriormente alla obbligatorietà della iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti) debbono essere iscritti a detti Istituti.

Tale regolamento deve naturalmente mantenersi entro i limiti delle norme della legge provinciale e comunale e dei regolamenti generali statuali in materia. Ed in questi confini assume anch'esso il carattere di una norma giuridica (atto amministrativo generale) che regola il rapporto di diritto pubblico costituitosi fra l'ente e l'impiegato, ed è in fonte di diritti, oltre che di doveri, anche per quest'ultimo.

Tale regolamento non disciplina i dipendenti avventizi, che a rigore non si potrebbero assumere, se non in linea del tutto provvisoria, e salvo bandire i concorsi entro breve termine, per i posti di ruolo vacanti: ma praticamente questa saggia massima, che eviterebbe tanti danni delle Amministrazioni, non è molto seguita sia pure, talvolta, per necessità del momento.

La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che anche a questi avventizi spettino le garanzie di procedimento e di difesa stabilite per i provvedimenti disciplinari. Ed ha anche ritenuto in base al principio generale, sancito o dalla carta del lavoro (dichiarazione XVIII) che agli avventizi licenziati senza loro colpa compete in massima un'indennità proporzionale al servizio prestato.

Oltre i consueti requisiti di moralità, sana costituzione fisica, buona condotta civile e politica, ecc., è prescritto per gli aspiranti a detti impieghi il limite minimo di 18 anni, che per il segretario della provincia è però di 21, e il limite massimo di 30 anni, che è prorogato a 45 per i mutilati ed invalidi.

di di guerra o per la causa nazionale. Nessun limite può prescrivere per gli aspiranti che siano già titolari di posto di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, o per i licenziati per soppressione o riduzione di posti, entro il biennio dalla data di licenziamento. Per l'ammissione a tutti gli impieghi occorre l'iscrizione al P.N.F. Giustamente è stato introdotto l'obbligo della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente, per il segretario e vice-segretario provinciale. Dall'ufficio di segretario provinciale sono escluse le donne.

Fra il personale dell'Amministrazione provinciale va poi particolarmente notato quello tecnico, che presiede ai principali servizi d'indole tecnica (e cioè strade, assistenza ai malati mentali e agli esposti), e che spesso è costituito, specie per ciò che riguarda i direttore degli ospedali psichiatrici, da scienziati di valore. E in generale, così gli ospedali psichiatrici come i brefotrofi, sono disciplinati da regolamenti speciali anche per quanto riguarda il personale.

Per la nomina ad impiegato amministrativo o tecnico della provincia è obbligatorio il pubblico concorso, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno. La nomina acquista carattere di stabilità dopo un biennio d'esperimento. La dimissione per fine del periodo d'esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non più di tre mesi prima dalla scadenza del biennio. In tale deliberazione, contro cui è ammesso il ricorso per sola illegittimità alle sezioni giurisdizionali o in via straordinaria al Re, deve essere enunciata la causa generica della dimissione. Si è così voluta risolvere una lunga serie di questioni, cui aveva dato luogo l'obbligo della motivazione prescritto dal T.U. precedente, e che, dato il pericolo che la motivazione potesse sconfinare nel campo disciplinare, aveva ridotto gli enti pubblici a non sapere più come motivare questi provvedimenti senza pericolo di vederseli annullati. Naturalmente ora si cadrebbe nella stessa conseguenza solo se si adducessero a causa del licenziamento fatti specifici.

Per il personale della provincia si hanno tre commissioni di disciplina diverse a seconda che si tratti del segretario provinciale, degli altri impiegati e dei salariati (art. 231). La prima è costituita dal preside, che la presiede, da un rettore da lui designato, e da un segretario provinciale designato dal prefetto. La seconda è formata da un rettore, dal segretario provinciale e da un altro impiegato provinciale di grado non inferiore a quello dell'inculpato. La terza è formata dal segretario provinciale, da un impiegato provinciale e da un salariato, con grado non inferiore a quello dell'inculpato, nominato dal preside. Quando questi non provveda alle designazioni di sua competenza, vi provvede il prefetto.

particolarmente notato quello tecnico, che preside ai principali servizi d'indole tecnica (e cioè strade, assistenza ai malati mentali e agli esposti), e che spesso è costituito, specie per ciò che riguarda i direttore degli ospedali psichiatrici, da scienziati di valore. E in generale, così gli ospedali psichiatrici come i brofotrofi, sono disciplinati da regolamenti speciali anche per quanto riguarda il personale.

Per la nomina ad impiegato amministrativo o tecnico della provincia è obbligatorio il pubblico concorso, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno. La nomina acquista carattere di stabilità dopo un biennio d'esperimento. La dimissione per fine del periodo d'esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non più di tre mesi prima dalla scadenza del biennio. In tale deliberazione, contro cui è ammesso il ricorso per sola illegittimità alle sezioni giurisdizionali o in via straordinaria al Re, deve essere enunciata la causa generica della dimissione. Si è così voluta risolvere una lunga serie di questioni, cui aveva dato luogo l'obbligo della motivazione prescritto dal T.U. precedente, e che, dato il pericolo che la motivazione potesse sconfinare nel campo disciplinare, aveva ridotto gli enti pubblici a non sapere più come motivare questi provvedimenti senza pericolo di vederseli annullati. Naturalmente ora si cadrebbe nella stessa conseguenza solo se si adducessero a causa del licenziamento fatti specifici.

Per il personale della provincia si hanno tre commissioni di disciplina diverse a seconda che si tratti del segretario provinciale, degli altri impiegati e dei salariati (art. 231). La prima è costituita dal preside, che la presiede, da un rettore da lui designato, e da un segretario provinciale designato dal prefetto. La seconda è formata da un rettore, dal segretario provinciale e da un altro impiegato provinciale di grado non inferiore a quello dell'inculpato. La terza è formata dal segretario provinciale, da un impiegato provinciale e da un salariato, con grado non inferiore a quello dell'inculpato, nominato dal preside. Quando questi non provveda alle designazioni di sua competenza, vi provvede il prefetto.

Va rilevato un caso (art. 246) in cui l'impiegato provinciale può essere licenziato senza pensione od indennità, dall'amministrazione senza che occorra sentire la Commissione di disciplina, e cioè quando abbia conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti. Ed un altro caso va rilevato in cui l'impiegato può essere dispensato dal servizio, non però dall'amministrazione provinciale, ma dal prefetto: quando cioè non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri, o si ponga in condizioni d'incompatibilità con

/.

le generali direttive politiche del Governo. Trattasi del resto di norme comuni a tutti gli altri impiegati degli enti autarchici locali, per i cui particolari rinviando alla voce competente. I ricorsi contro i provvedimenti definitivi relativi a detti impiegati, sono, com'è noto, di competenza delle giurisdizioni amministrative, in primo grado della G.F.A., in contenzioso, in secondo grado delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Burocraticamente l'amministrazione provinciale è divisa in uffici, che variano di numero e di personale a seconda dell'importanza della provincia. La divisione principale è quella in ufficio amministrativo, ed in ufficio tecnico, che ha il principale compito della strada provinciale. L'ufficio amministrativo si occupa poi della parte amministrativa-finanziaria in relazione al bilancio provinciale degli altri compiti d'indole tecnica sanitaria già accennati che sono costituiti dai manicomi, dai brefotrofi e dai laboratori d'igiene e di profilassi. A questi compiti si è di recente aggiunto quello importantissimo del Consorzio Provinciale antitubercolare. Amministrazioni a parte, i cui bilanci, pure separati, interferiscono con quello della provincia solo per i loro risultati, costituiscono le Aziende provincializzate dei pubblici servizi, consentite anche alla provincia dal T.U.15 ottobre 1925, n.2578-587. Per quanto riguarda gli impiegati di dette aziende è da rilevarsi una particolarità, relativamente alle eventuali controversie in materia del rapporto d'impiego. Essi, per il RD. 1° luglio 1926, n.1130, sono soggetti alla L.3 aprile 1926, n.563 sui rapporti collettivi di lavoro, e ai contratti collettivi di lavoro. E, conseguentemente, già prima per il RD. 26 febbraio 1928 n.471, ma ancora più ora con RD.21 maggio 1934, n.1073, dette controversie vanno soggette alla competenza della Magistratura del lavoro, anziché a quella delle giurisdizioni amministrative.

E' da ricordare infine una innovazione del nuovo T.U. della legge provinciale e comunale che ha prescritto alla provincia l'istituzione del messo provinciale, che ha funzioni analoghe a quelle del messo comunale.

Si hanno infine anche per la provincia, come per gli altri enti autarchici, gli organi funzionali straordinari, e cioè: commissari governativi o prefettizi o regi. Per l'art.124 della legge provinciale e comunale il prefetto per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno: e per provvedere a che l'amministrazione provinciale non s'arresti, deve quindi mandare un commissario prefettizio, in attesa dei provvedimenti superiori. E per le stesse ragioni può essere disposto con decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, ed essere di conseguenza

uffici, che variano di numero e di personale, la divisione principale è quella in ufficio senza della provincia. La divisione principale, che ha il principale compito amministrativo, ed in ufficio tecnico, che ha il principale compito della strada provinciale. L'ufficio amministrativo si occupa poi della parte amministrativa-finanziaria in relazione al bilancio provinciale degli altri compiti d'indole tecnica sanitaria già accennati che sono costituiti dai manicomi, dai brefotrofi e dai laboratori d'igiene e di profilassi. A questi compiti si è di recente aggiunto quello importantissimo del Consorzio Provinciale antitubercolare. Amministrazioni a parte, i cui bilanci, pure separati, interferiscono con quello della provincia solo per i loro risultati, costituiscono le Aziende provincializzate dei pubblici servizi, consentite anche alla provincia dal T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578-587. Per quanto riguarda gli impiegati di dette aziende è da rilevarsi una particolarità, relativamente alle eventuali controversie in materia del rapporto d'impiego. Essi, per il RD. 10 luglio 1926, n. 1130, sono soggetti alla L. 3 aprile 1926, n. 563 sui rapporti collettivi di lavoro, e ai contratti collettivi di lavoro. E, conseguentemente, già prima per il RD. 26 febbraio 1928 n. 471, ma ancora più ora con RD. 21 maggio 1934, n. 1073, dette controversie vanno soggette alla competenza della Magistratura del lavoro, anziché a quella delle giurisdizioni amministrative.

E' da ricordare infine una innovazione del nuovo T.U. della legge provinciale e comunale che ha prescritto alla provincia l'istituzione del messo provinciale, che ha funzioni analoghe a quelle del messo comunale.

Si hanno infine anche per la provincia, come per gli altri enti autarchici, gli organi funzionali straordinari, e cioè: commissari governativi o prefettizi o regi. Per l'art. 124 della legge provinciale e comunale il prefetto per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, ha facoltà di sospendere il rettorato, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno: e per provvedere a che l'amministrazione provinciale non sia arrestata, deve quindi mandare un commissario prefettizio, in attesa dei provvedimenti superiori. E per le stesse ragioni può essere disposto con decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato, ed essere di conseguenza affidata l'amministrazione ad un commissario straordinario, nominato in genere col decreto di scioglimento, che eserciterà le funzioni conferite dalla legge al preside e al rettorato.

Anche su questo punto il nuovo T.U. ha profondamente innovato alle leggi precedenti, le quali prevedevano una commissione

./.

straordinaria, presieduta dal viceprefetto, che aveva però i soli poteri della deputazione provinciale (che corrisponderebbero ora presso a poco solo a quelli del preside). La dottrina critica molto quella diversità di trattamento dai comuni, non essendo ragioni per affidare a più persone una amministrazione semplice come quella della provincia (soprattutto delle piccole provincie) ed affidare invece ad una sola persona, la ben più completa ed estesa amministrazione di un grande comune, quale Roma o Milano. Il legislatore fascista, ispirandosi anche al criterio che l'amministrazione straordinaria, per essere snella ed efficiente, deve essere affidata ad un solo amministratore, ha parificato in questo la provincia al comune, estendendo anche i poteri dell'organo straordinario. Le funzioni del commissario regio provinciale hanno però una limitazione nel tempo (fino ad un anno) che non hanno quelle dei commissari, normalmente prefettizi, presso i comuni. Nulla toglie però che, decorso l'anno, se ancora non si scorga la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria, il commissario regio sia mutato in prefettizio anche per la provincia.

4. A prescindere dall'attività d'amministrazione che, come tutti gli enti pubblici e privati, anche la provincia deve porre in essere per provvedere al proprio funzionamento e procurarsi i mezzi relativi, materiali e personali, e che trovano riscontro nelle spese generali, le sue funzioni ed attribuzioni possono dividersi in quattro grandi categorie: a) Sanità ed igiene; b) Opere Pubbliche; c) Educazione Nazionale; d) Assistenza e beneficenza. A queste maggiori branche possono poi aggiungersene alcune minori, che però si esplicano soltanto in contributi all'azione amministrativa di altri enti: così l'apprestamento di locali per uffici governativi, il servizio di accasermamenti per i corpi armati di polizia, i contributi per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno, e quelle per le cattedre ambulanti di agricoltura (ora ispettori provinciali d'agricoltura) e per la lotta contro le cavallette e la formica argentina.

a) Sanità ed igiene. - I servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia sono stati più precisamente disciplinati nel nuovo T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Centro di tali servizi può dirsi il laboratorio d'igiene e profilassi, impiantato nel capoluogo, che può avere una o più sezioni distaccate dei comuni della provincia, quando il prefetto, sentita la G.P.A., e il consiglio provinciale sanitario, ne riconosca la necessità. In dette sezioni (art. 362 T.U. leggi sanitarie) sono stati trasformati, passando alla dipendenza della provincia, i laboratori che erano stati conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti (art. 91, lett. C, n. 7 della legge provinciale e comunale). Le spese relative sono per un terzo a cari

deve essere affidata ad un solo amministratore, ha parificato in questo la provincia al comune, estendendo anche i poteri dell'organo straordinario. Le funzioni del commissario regio provinciale hanno però una limitazione nel tempo (fino ad un anno) che non hanno quelle dei commissari, normalmente prefettizi, presso i comuni. Nulla toglie però che, decorso l'anno, se ancora non si scorga la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria, il commissario regio sia mutato in prefettizio anche per la provincia.

4. A prescindere dall'attività d'amministrazione che, come tutti gli enti pubblici e privati, anche la provincia deve porre in essere per provvedere al proprio funzionamento e procurarsi i mezzi relativi, materiali e personali, e che trovano riscontro nelle spese generali, le sue funzioni ed attribuzioni possono dividersi in quattro grandi categorie: a) Sanità ed igiene; b) Opere Pubbliche; c) Educazione Nazionale; d) Assistenza e beneficenza. A queste maggiori branche possono poi aggiungersene alcune minori, che però si esplicano soltanto in contributi all'azione amministrativa di altri enti: così l'apprestamento di locali per uffici governativi, il servizio di accasernamenti per i corpi armati di polizia, i contributi per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno, e quelle per le cattedre ambulanti di agricoltura (ora ispettori provinciali d'agricoltura) e per la lotta contro le cavallette e la formica argentina.

a) Sanità ed igiene. - I servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia sono stati più precisamente disciplinati nel nuovo T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Centro di tali servizi può dirsi il laboratorio d'igiene e profilassi, impiantato nel capoluogo, che può avere una o più sezioni distaccate dei comuni della provincia, quando il prefetto, sentita la G.P.A., e il consiglio provinciale sanitario, ne riconosca la necessità. In dette sezioni (art. 362 T.U. leggi sanitarie) saranno stati trasformati, passando alla dipendenza della provincia, i laboratori che erano stati conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti (art. 91, lett. C, n. 7 della legge provinciale e comunale). Le spese relative sono per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni.

Questi laboratori sono divisi in due reparti: uno medico microbiografico con annesso servizio diagnostico per le malattie infettive e sociali, l'altro chimico. Ogni reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori ed assistenti, e dei vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto a i bisogni dei comuni della provincia.

Al laboratorio sovrintende il medico provinciale, che ne è il vero dirigente tecnico, mentre al preside ed al rettorato spetta la parte amministrativa. Ed è il medico provinciale (art. 98) che propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo

130)

sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia: programma, deliberato in seguito dal preside, e approvato dal prefetto udito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

La provincia ha poi facoltà d'integrare tali servizi, istituendo e sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e cura delle malattie sociali. Così pure può provvedere all'impianto ed esercizio di istituti per isolamento o disinfezione. E, sempre in questo campo, provvede alla disinfezione e alle visite sanitarie in caso di epidemie o di epizozie, sempre che non si tratti di azione profilattica limitata ed interessante un solo comune, che abbia i mezzi per provvedervi da sé.

Nel campo di alcune speciali malattie infettive, provvede all'acquisto e distribuzione del vaccino antivaaioloso, alla prevenzione e cura della pellagra (ormai, fortunatamente, quasi scomparsa) e alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni ed altre pubbliche istituzioni.

In caso di contestazioni sulla competenza passiva delle spese sanitarie di cui sopra, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, decide definitivamente in via amministrativa il prefetto, sentito il parere della G.P.A. (art. 356 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934).

Ma è merito del Regime fascista aver grandemente intensificato l'azione della provincia specie nel campo dei due maggiori flagelli infettivi, la malaria e la tubercolosi.

Per combattere la prima (v. art. 313 e seg. T.U. leggi sanitarie) è stato istituito un comitato provinciale per la lotta antimalarica, che è presieduto dal preside della provincia, o da un rettore da lui delegato, ha sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia, e si vale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale. Ne fanno parte il medico provinciale, l'ing. Capo del Genio Civile, il direttore della Cattedra agraria (ora ispettore provinciale agrario) il segretario federale e, quali esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica, che il prefetto crede nominare. Spetta alla provincia provvedere all'acquisto e alla distribuzione, per mezzo dei comuni, del chinino, per i coloni ed operai, salvo il rimborso da parte dei proprietari dei terreni, ed al disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, e alla esecuzioni delle speciali disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, per la quale alla provincia possono essere assegnati contributi dal Ministero stesso, dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, degli assuntori delle opere di bonifica e di altre opere pubbliche, e infine da altri enti o privati.

tica limitata ed interessante un solo comune, che provvedervi da sé.

Nel campo di alcune speciali malattie infettive, provvede all'acquisto e distribuzione del vaccino antivaoloso, alla prevenzione e cura della pellagra (ormai, fortunatamente, quasi scomparsa) e alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni ed altre pubbliche istituzioni.

In caso di contestazioni sulla competenza passiva delle spese sanitarie di cui sopra, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, decide definitivamente in via amministrativa il prefetto, sentito il parere della G.P.A. (art. 356 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934).

Ma è merito del Regime fascista aver grandemente intensificato l'azione della provincia specie nel campo dei due laggiore flagelli infettivi, la malaria e la tubercolosi.

Per combattere la prima (v. art. 313 e seg. T.U. leggi sanitarie) è stato istituito un comitato provinciale per la lotta antimalarica, che è presieduto dal preside della provincia, o da un rettore da lui delegato, ha sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia, e si vale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale. Ne fanno parte il medico provinciale, l'ing. Capo del Genio Civile, il direttore della Cattedra agraria (ora ispettore provinciale agrario) il segretario federale e, quali esperti, i rappresentanti delle associazioni degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica, che il prefetto crede nominare. Spetta alla provincia provvedere all'acquisto e alla distribuzione, per mezzo dei comuni, del chinino, per i coloni ed operai, salvo il rimborso da parte dei proprietari dei terreni, ed al disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, e alla esecuzione delle speciali disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, per la quale alla provincia possono essere assegnati contributi dal Ministero stesso, dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, degli assuntori delle opere di bonifica e di altre opere pubbliche, e infine da altri enti o privati.

Per la lotta contro la tubercolosi è istituito in ogni capoluogo della provincia (L. 23 giugno 1927, n. 1276/1606, ora art. 268 e seg. T.U. leggi sanitarie) un Consorzio provinciale antitubercolare, che è ente morale ed è retto da apposito statuto approvato dal prefetto, ma la cui azione grava in parte sulla provincia. Infatti il Consorzio è amministrato da un comitato presieduto dal prefetto, e composto di altri cinque membri nominati dal prefetto, e risiede in locali forniti gratuitamente dalla stessa provincia, che deve anche dare il personale necessario per il funzionamento degli uffici. Vi contribuiscono poi, oltre la provincia, tutti i comuni, nella misura che è stabilita dallo statuto del Consorzio,

e, quando ne facciano domanda, le istituzioni di beneficenza le associazioni sindacali, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia. Principali compiti di questi consorzi sono la prevenzione della tubercolosi in individui, specie ragazzi e bambini, predisposti, e il ricovero e cura dei colpiti. Tali compiti sono svolti da essi parallelamente a quelli adempiuti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, cui la L. 20 maggio 1928, n. 1132-1606, ha affidato l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che provvede allo impianto di numerosi e grandi preventori e tubercolosari per gli assicurati.

b) Opere pubbliche. - in questo campo l'attività della provincia è rivolta quasi totalmente alla costruzione e sistemazione delle strade di sua competenza, ed ai lavori relativi a fiumi o torrenti, posti a suo carico da leggi speciali, oltre che, ovviamente, alla costruzione e conservazione degli edifici di proprietà provinciale.

Per ciò che concerne le strade, di competenza della provincia, il DL. 15 novembre 1923, n. 3506 ha innovato radicalmente la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, distinguendo le strade, anziché, come quest'ultima, in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, in cinque classi oltre le vicinali: innovazione che però lascia alquanto perplessi sulla sua opportunità ed utilità. Di queste cinque classi riguardano la provincia, la seconda, che comprende le strade che riuniscono un capoluogo di provincia con altro capoluogo di provincia o con capoluogo di ex circondario, o con porti e valichi, la cui spesa grava per un quarto sullo Stato e per tre quarti sulla provincia, e la terza classe, che riunisce i capoluoghi dei comuni coi capoluoghi di mandamento e circondario, la cui spesa grava per metà sulle provincie, e per metà sui comuni. La classificazione delle strade di 2^a classe è fatta sul decreto reale, quella delle strade di 3^a classe, con deliberazione del rettorato provinciale, approvata nei modi di legge.

Per effetto del citato RD. 15 novembre 1923, n. 2506 e poi della legge 17 maggio 1928, n. 1079, che ha istituito l'azienda autonoma statale della strada (A.A.S.S.) parecchie delle antiche strade provinciali sono passate allo Stato (ed ora il T.U. della finanza locale del 1931 ha abolito ogni contributo provinciale); ed alcune secondarie ai comuni. Ma alle provincie ne è rimasto tuttavia un considerevole nucleo. In queste strade la provincia ha, naturalmente, anche l'esercizio della polizia stradale (autorizzazioni, concessioni, ordini, contravvenzioni, T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740).

E' da ricordare che dei ricordi intorno alla classificazione delle strade comunali...

assicurati. L'attività della pro-

prietà provinciale.
 Per ciò che concerne le strade, di competenza della provin-
 cia, il DL. 15 novembre 1923, n. 3506 ha innovato radicalmente al-
 la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, distinguendo le stra-
 de, anzichè, come quest'ultima, in nazionali, provinciali, comuna-
 li e vicinali, in cinque classi oltre le vicinali: innovazione che
 però lascia alquanto perplessi sulla sua opportunità ed utilità.
 Di queste cinque classi riguardano la provincia, la seconda, che
 comprende le strade che riuniscono un capoluogo di provincia con
 altro capoluogo di provincia o con capoluogo di ex circondario, o
 con porti e valichi, la cui spesa grava per un quarto sullo Stato
 e per tre quarti sulla provincia, e la terza classe, che riunisce
 i capoluoghi dei comuni coi capoluoghi di mandamento e circonda-
 rio, la cui spesa grava per metà sulle provincie, e per metà sui
 comuni. La classificazione delle strade di 2^ classe è fatta con
 decreto reale, quella delle strade di 3^ classe, con deliberazio-
 ne del consiglio provinciale, approvata nei modi di legge.

Per effetto del citato RD. 15 novembre 1923, n. 2506 e poi della legge 17 maggio 1928, n. 1079, che ha istituito l'azienda autonoma statale della strada (A.A.S.S.) parecchie delle antiche strade provinciali sono passate allo Stato (ed ora il T.U. della finanza locale del 1931 ha abolito ogni contributo provinciale); ed alcune secondarie ai comuni. Ma alle provincie ne è rimasto tuttavia un considerevole nucleo. In queste strade la provincia ha, naturalmente, anche l'esercizio della polizia stradale (autorizzazioni, concessioni, ordini, contravvenzioni, T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740).

E' da ricordare che dei ricordi intorno alla classificazione delle strade comunali e provinciali (ora, quindi, delle strade di seconda e terza classe, per ciò che concerne la provincia) e dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro la deliberazione in materia di partenza, ricostruzione e manutenzione delle strade comunali e provinciali decidono le Sezioni giurisdizionali anche per merito (art. 27, n. 11 e 13 del T.U. leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054).

giugno 1924, n.1024).

Per la restante materia delle opere pubbliche l'opera della provincia si limita a dei contributi. Così per la costruzione e

mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti (T.U. 25 luglio 1904, n. 523); per le opere idrauliche di quinta categoria dichiarate obbligatorie (T.U. predetto, modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774 e col R.D. 19 novembre 1921, n. 1688), tenuto presente che il T.U. della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 (art. 3) ha abolito i contributi provinciali per le opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria; per le nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe, e per quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe (T.U. 11 luglio 1913, n. 959); per le opere di miglioramento e opere di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fari nali (T.U. 2 aprile 1885, n. 3095); infine per la costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati (L. 16 luglio 1906, n. 389) e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti (L. 8 luglio 1903, n. 312).

c) Educazione nazionale. - In questo campo la provincia, secondo la legge originaria (legge comunale e provinciale del 1865, che differiva però in ciò dalla legge Casati del '59), avrebbe dovuto sostenere tutti gli oneri dell'istruzione media. Ma, di mano in mano che lo Stato concentrava le funzioni scolastiche, anche per le province, come i comuni, peggioravano le proprie condizioni finanziarie e non potevano quindi adeguatamente provvedere a questo fondamentale fine pubblico, questi oneri passarono per la massima parte allo Stato. L'ultimo disgravio alle provincie fu portato dal citato T.U. delle finanze locali del '31 (art. 3 n. 6) che le discaricò di molti contributi per la istruzione media commerciale, artistica, industriale ed agraria, e per gli stessi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Attualmente l'argine e l'onere della provincia si limitano (art. 144 lett. E della legge provinciale e comunale) alle spese per stipendi al personale di segreteria, assistente e di servizio e spese di locali e d'ufficio per istituti tecnici e nautici e licei scientifici, spese di locali e talune d'ufficio per gli istituti di istruzione tecnica e per le scuole medie agrarie, alle somministrazioni dei locali e dell'arredamento per i provveditori scolastici regionali (che ora ritornano provinciali) e dei locali per i comitati provinciali dell'ON.B. e per il servizio dell'assistenza scolastica. Deve infine provvedere a contributi per il Patronato Scolastico, per le Regie Università e per gli istituti di istruzione superiore.

d) Assistenza e beneficenza legale. - Si rientra qui nel miglior campo dell'azione provinciale, le cui principali due forze consistono nel mantenimento degli alienati poveri e nel mantenimento degli esposti.

Il primo, che grava totalmente sulla provincia, è disciplina

ramento e opere di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fari (T.U. 2 aprile 1885, n. 3095); infine per la costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati (L. 16 luglio 1906, n. 389) e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti (L. 8 luglio 1903, n. 312).

c) Educazione nazionale. - In questo campo la provincia, secondo la legge originaria (legge comunale e provinciale del 1865, che differiva però in ciò dalla legge Casati del '59), avrebbe dovuto sostenere tutti gli oneri dell'istruzione media. Ma, di mano in mano che lo Stato concentrava le funzioni scolastiche, anche per le provincie, come i comuni, peggioravano le proprie condizioni finanziarie e non potevano quindi adeguatamente provvedere a questo fondamentale fine pubblico, questi oneri passarono per la massima parte allo Stato. L'ultimo disgravio alle provincie fu portato dal citato T.U. delle finanze locali del '31 (art. 3 n. 6) che le discaricò di molti contributi per la istruzione media commerciale, artistica, industriale ed agraria, per gli stessi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Attualmente l'argine e l'onere della provincia si limitano (art. 144 lett. E della legge provinciale e comunale) alle spese per stipendi al personale di segreteria, assistente e di servizio e spese di locali e d'ufficio per istituti tecnici e nautici e licei scientifici, spese di locali e talune d'ufficio per gli istituti di istruzione tecnica e per le scuole medie agrarie, alle somministrazioni dei locali e dell'arredamento per i provveditorati scolastici regionali (che ora ritornano provinciali) e dei locali per i comitati provinciali dell'ON.B. e per il servizio dell'assistenza scolastica. Deve infine provvedere a contributi per il Patronato Scolastico, per le Regie Università e per gli istituti di istruzione superiore.

d) Assistenza e beneficenza legale. - Si rientra qui nel maggior campo dell'azione provinciale, le cui principali due funzioni consistono nel mantenimento degli alienati poveri e nel mantenimento degli esposti.

Il primo, che grava totalmente sulla provincia, è disciplinato dalla L. 14 settembre 1904 n. 36 e del regolamento 16 agosto 1909, n. 615, modificati oltre che dal DL. 2 dicembre 1915, n. 1847, dallo art. 6 del T.U., sulla finanza locale dal '31, che ha ridotto il tempo necessario per l'acquisto del domicilio di soccorso da cinque a tre anni, e dalla L. 3 dicembre 1931, n. 1580, per la parte relativa alla rivalsa delle spese di ospedalizzazione.

Questa forma di assistenza è purtroppo andata assumendo sempre maggior importanza per il doloroso fenomeno del continuo aumento (in misura ben maggiore dell'aumento di popolazione) dei dementi.

La provincia vi provvede quando non si abbiano altri enti che possano sopportarne l'onere. E questo avviene per qualche provincia (è da ricordarsi, ad es., il manicomio di Volterra, che è originalmente un'opera pia amministrata da quella congregazione di Carità, e che, con la stipulazione di apposite convenzioni, serve ben quattro provincie). Ma la riduzione, per varie cause, delle rendite di simili istituzioni, e, per converso, l'aumento del numero degli assistiti, non rende molto efficace il loro concorso.

Negli ultimi decenni il progresso dei metodi di cura, che fa compiere agli alienati molti lavori utili e retribuibili, ha per un lato alquanto alleviato l'onere crescente delle provincie; ma, d'altra parte, questo vantaggio è stato neutralizzato dai sempre maggiori miglioramenti apportati ai locali e alle cure. Questa spesa, quindi, costituisce uno dei maggiori, e per alcune provincie, il maggior onere del bilancio.

La competenza passiva della spesa è determinata dal domicilio di soccorso, ridotto come si è accennato, a tre anni dall'art. 6 del T.U. della finanza locale, trascorsi in un medesimo comune. E' sorta questione in passato, se per determinare detta durata si possano cumulare i periodi di tempo trascorsi in vari comuni di una stessa provincia, così da costituire un domicilio di soccorso provinciale, o se debbasi stare alla dizione letterale della legge, e quindi guardare soltanto all'ultimo comune in cui si è acquistato il domicilio di soccorso. Ed in un primo tempo la giurisprudenza accolse la prima soluzione, che apparirebbe veramente la più logica ed opportuna. Ma in prosieguo prevalse la seconda, che è sembrata agli organi giurisprudenziali più legale.

Le controversie relative alle spese per alienati spettano alla competenza esclusiva delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta l'art. 29 n. 7 del relativo T.U. del 1924; le quali sezioni giudicano, dopo la riforma del 1923, solo della legittimità (mentre prima giudicavano anche del merito) e discutono e decidono in camera di consiglio sulle memorie delle parti (art. 41 stesso T.U.). Come si è già accennato con L. 3 dicembre 1935, n. 1580-1887, si è resa molto più rapida ed efficace, anche per le spedalità manicomiali, la procedura dell'azione di rivalsa verso gli obbligati, parenti, eredi ecc. applicandosi il procedimento in giunzionale.

Secondo grande compito di assistenza assegnato alla provincia è quello del mantenimento degli infanti illegittimi (esposti), che però non grava soltanto su di lei, ma anche sui comuni, e sull'opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Tale ordinamento è stato disciplinato dal D.L. 8 maggio 1927, n. 798-1102, modificato con la L. 13 aprile 1933, n. 312, e dal relativo regolamento 29 dicembre 1927, n. 2822, pubblicato nel 1928 col n. 736. Questa legislazione

fa compiere agli alienati molti lavori utili e retribuibili, ma per un lato alquanto alleviato l'onere crescente delle provincie; ma, d'altra parte, questo vantaggio è stato neutralizzato dal sempre maggiori miglioramenti apportati ai locali e alle cure. Questa spesa, quindi, costituisce uno dei maggiori, e per alcune provincie, il maggior onere del bilancio.

La competenza passiva della spesa è determinata dal domicilio di soccorso, ridotto come si è accennato, a tre anni dall'art. 6 del T.U. della finanza locale, trascorsi in un medesimo comune. E' sorta questione in passato, se per determinare detta durata si possano cumulare i periodi di tempo trascorsi in vari comuni di una stessa provincia, così da costituire un domicilio di soccorso provinciale, o se debbasi stare alla dizione letterale della legge, e quindi guardare soltanto all'ultimo comune in cui si è acqui-stato il domicilio di soccorso. Ed in un primo tempo la giurisprudenza accolse la prima soluzione, che apparirebbe veramente la più logica ed opportuna. Ma in prosieguo prevalse la seconda, che è sembrata agli organi giurisprudenziali più legale.

Le controversie relative alle spese per alienati spettano alla competenza esclusiva delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta l'art. 29 n. 7 del relativo T.U. del 1924; le quali sezioni giudicano, dopo la riforma del 1923, solo della legittimità (mentre prima giudicavano anche del merito) e discutono e decidono in camera di consiglio sulle memorie delle parti (art. 41 stesso T.U.). Come si è già accennato con L. 3 dicembre 1935, n. 1580-1887, si è resa molto più rapida ed efficace, anche per le spedalità manicomiali, la procedura dell'azione di rivalsa verso gli obbligati, parenti, eredi ecc. applicandosi il procedimento in-giunzionale.

Secondo grande compito di assistenza assegnato alla provincia è quello del mantenimento degli infanti illegittimi (esposti), che però non grava soltanto su di lei, ma anche sui comuni, e sul-l'opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Tale ordinamento è stato disciplinato dal DL. 8 maggio 1927, n. 798-1102, modificato con la L. 13 aprile 1933, n. 312, e dal relativo regolamento 29 dicembre 1927, n. 2822, pubblicato nel 1928 col n. 736. Questa legislazione ha unificato in tutto il Regno il sistema d'assistenza agli esposti; che prima era applicato con notevoli diversità da provincia a provincia. Tale assistenza è poi ora assolutamente limitata agli illegittimi, esponendosi alle sanzioni penali del caso coloro che vogliono esporre bambini legittimi. E viene incoraggiato ed aiutato in vari modi il riconoscimento da parte delle madri illegittime, e particolarmente l'allattamento naturale da parte delle madri

stesse. In mancanza di queste si cerca pure di praticare l'allattamento naturale per parte di nutrici mercenarie, in luogo dello allattamento artificiale. Con queste ed altre cure e con una rigorosa vigilanza il Regime ha potuto grandemente ridurre la mortalità degli esposti, che nei tempi passati aveva raggiunto in alcune provincie proporzioni gravissime.

La spesa viene anticipata dalle provincie. La parte di essa che va a carico dei comuni, viene poi ripartita fra questi in ragione della popolazione. E per un terzo di quella occorrente per i bambini riconosciuti dalla sola madre, e ricoverati nei brefotrofi, contribuisce l'Opera Nazionale maternità ed infanzia, che esercita una vigilanza particolare su questi servizi, in concorso della vigilanza ordinaria esercitata dalle autorità provinciali dell'Interno. Per ciò che riguarda l'amministrazione dei brefotrofi e le relative deliberazioni, ove si tratti di brefotrofi gestiti da istituzioni di beneficenza, si osservano le norme delle leggi sulle opere pie.

Anche per la competenza passiva di queste spese si guarda al domicilio di soccorso, e cioè a quello della madre dell'infante. Nelle controversie che possono sorgere al riguardo, se sono sorte fra enti della stessa provincia, decide il prefetto; se fra due o più provincie, o fra enti di diverse provincie, il Ministero dell'Interno (art. 77 regol. 29 dicembre 1927). L'una e l'altra decisione, che costituiscono procedimenti definitivi, possono venire impugnate in sede di legittimità avanti le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che hanno in proposito giurisdizione esclusiva (art. 29 n. 6 T.U. leggi sul Consiglio di Stato). Rientrano nella competenza di dette sezioni anche le questioni di rivalsa contro i privati.

Alla provincia spettano pure le spese di assistenza dei ciechi e sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi od altre istituzioni autonome.

e) Istituti facoltativi e pubblici servizi provincializzati. - Tutte le già dette funzioni rientrano nel campo delle attribuzioni e delle conseguenti spese obbligatorie per la provincia. Ma nelle provincie più progredite e che hanno margine di mezzi ad esse si aggiungono iniziative facoltative, spesso di molta importanza, specie nel campo dell'assistenza e dell'istruzione, ed in quelle delle opere pubbliche. E' da ricordare che dopo la legislazione fascista, che tanto impulso ha dato alle bonifiche, molti lavori di bonifica sono partiti dall'iniziativa delle amministrazioni provinciali, che hanno costituito in consorzi ponendovisi a capo. Naturalmente quando si tratti di spese facoltative, esse non possono essere approvate se non con riguardo ai mezzi economici e ai limiti delle sovrimposte.

Inoltre le provincie sono autorizzate all'assunzione diretta

esercita una vigilanza particolare su questi servizi, in concorso della vigilanza ordinaria esercitata dalle autorità provinciali dell'Interno. Per ciò che riguarda l'amministrazione dei brefotrofi e le relative deliberazioni, ove si tratti di brefotrofi gestiti da istituzioni di beneficenza, si osservano le norme delle leggi sulle opere pie.

Anche per la competenza passiva di queste spese si guarda al domicilio di soccorso, e cioè a quello della madre dell'infante. Nelle controversie che possono sorgere al riguardo, se sono sorte fra enti della stessa provincia, decide il prefetto; se fra due o più provincie, o fra enti di diverse provincie, il Ministero dell'Interno (art. 7 regol. 29 dicembre 1927). L'una e l'altra decisione, che costituiscono procedimenti definitivi, possono venire impugnate in sede di legittimità avanti le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato che hanno in proposito giurisdizione esclusiva (art. 29 n. 6 T.U. leggi sul Consiglio di Stato). Rientrano nella competenza di dette sezioni anche le questioni di rivalsa contro i privati.

Alla provincia spettano pure le spese di assistenza dei ciechi e sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi od altre istituzioni autonome.

e) Istituti facoltativi e pubblici servizi provincializzati. - Tutte le già dette funzioni rientrano nel campo delle attribuzioni e delle conseguenti spese obbligatorie per la provincia. Ma nelle provincie più progredite e che hanno margine di mezzi ad esse si aggiungono iniziative facoltative, spesso di molta importanza, specie nel campo dell'assistenza e dell'istruzione, ed in quelle delle opere pubbliche. S'ha da ricordare che dopo la legislazione fascista, che tanto impulso ha dato alle bonifiche, molti lavori di bonifica sono partiti dall'iniziativa delle amministrazioni provinciali, che hanno costituito in consorzi ponendovisi a capo. Naturalmente quando si tratti di spese facoltative, esse non possono essere approvate se non con riguardo ai mezzi economici e ai limiti delle sovrimposte.

Inoltre le provincie sono autorizzate all'assunzione diretta di alcuni pubblici servizi, o pubbliche imprese, con le stesse norme che le regolano per i comuni (T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578-587). Tale facoltà, che è stata loro concessa con detto testo unico (prima ne erano escluse) può esplicarsi nell'assunzione di servizi determinate categorie di imprese pubbliche, che sono la costruzione ed esercizio di reti telefoniche, l'impianto ed esercizio di autobus automobilisti o simili, la produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi, l'impianto ed esercizio di essiccatoi di granoturco,

di vivai e semenzai di viti ed altri alberi fruttiferi. A queste categorie, che sono soltanto esemplificative, possono aggiungersene altre, che, come dice la legge, siano d'interesse provinciale. Per la provincia però non sono ammesse assunzioni in via di monopolio, come sono invece ammesse per i comuni, limitatamente però a quattro categorie di servizi diversi dai sopra ccennati. La gestione è minuziosamente disciplinata dal detto T.U. e dal relativo regolamento, tuttora in vigore, 10 marzo 1904, n.108, in modo del tutto analogo a quella dei comuni. L'istituto del referendum è però da ritenersi implicitamente soppresso.

Vanno infine ricordati i consorzi interprovinciali, costituiti fra più provincie per la più efficace attuazione dei servizi di istituti e i consorzi fra provincie e comuni, sia quando la provincia prenda parte volontariamente ad un consorzio intercomunale, oppure la legge gliene faccia obbligo (consorzio provinciale antitubercolare).

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'amministrazione provinciale concreta normalmente la propria volontà in atti amministrativi speciali, che consistono più frequentemente in deliberazioni (del preside o del rettorato, a seconda della competenza), e meno frequentemente in ordinanze ed in attestazioni, (quasi sempre del preside). Per il contenuto, le deliberazioni possono distinguersi seconda che contengano statuizioni (e cioè concreti provvedimenti di disposizione, concessione, autorizzazione, ecc.), pareri, proposte, dichiarazioni o constatazioni, convenzioni. Ma la provincia come il comune può anche emanare atti amministrativi generali, e cioè regolamenti, conseguenza anch'essi dell'imperium delegato dallo Stato. Questa facoltà regolamentare essa può esplicare, non solo quando le sia espressamente conferita da una legge, ma anche quando abbia un campo autonomo di propria attività libera da regolare. A questa generica facoltà regolamentare si riferisce l'art.135, n.15 della legge comunale e provinciale, che attribuisce al rettorato la competenza di deliberare intorno ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia. Nell'emanazione di essi la provincia è naturalmente tenuta ad osservare i consueti limiti della facoltà regolamentare.

Secondo la materia che ne forma l'oggetto, i regolamenti provinciali possono distinguersi in regolamenti del personale dei vari uffici e stabilimenti dipendenti, regolamenti per la disciplina dei servizi provinciali (costruzione e manutenzione di strade, brefotrofi, manicomi, laboratori provinciali di profilassi ed igiene, servizi in economia in genere, ecc.), regolamenti per i tributi provinciali, e, regolamenti su materie speciali, delegati per legge alla provincia (es. regolamenti di polizia veterinaria, art.346 T.U. leggi sanitarie, regolamenti per la disciplina della coltivazione del

nersi implicitamente soppresso.

Vanno infine ricordati i consorzi interprovinciali, costituiti fra più provincie per la più efficace attuazione dei servizi di istituti e i consorzi fra provincie e comuni, sia quando la provincia prenda parte volontariamente ad un consorzio intercomunale, oppure la legge gliene faccia obbligo (consorzio provinciale antitubercolare).

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'amministrazione provinciale concreta normalmente la propria volontà in atti amministrativi speciali, che consistono più frequentemente in deliberazioni (del preside o del rettorato, a seconda della competenza), e meno frequentemente in ordinanze ed in attestazioni, (quasi sempre del preside). Per il conteruto, le deliberazioni possono distinguersi seconda che contengano statuizioni (e cioè concreti provvedimenti di disposizione, concessione, autorizzazione, ecc.), pareri, proposte, dichiarazioni o constatazioni, convenzioni. Ma la provincia come il comune può anche emanare atti amministrativi generali, e cioè regolamenti, conseguenza anch'essi dell'imperium delegato dallo Stato. Questa facoltà regolamentare essa può esplicare, non solo quando le sia espressamente conferita da una legge, ma anche quando abbia un campo autonomo di propria attività libera da regolare. A questa generica facoltà regolamentare si riferisce l'art. 135, n. 15 della legge comunale e provinciale, che attribuisce al rettorato la competenza di deliberare intorno ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia. Nell'emanazione di essi la provincia è naturalmente tenuta ad osservare i consueti limiti della facoltà regolamentare.

Secondo la materia che ne forma l'oggetto, i regolamenti provinciali possono distinguersi in regolamenti del personale dei vari uffici e stabilimenti dipendenti, regolamenti per la disciplina dei servizi provinciali (costruzione e manutenzione di strade, brefotrofi, manicomi, laboratori provinciali di profilassi ed igiene, servizi in economia in genere, ecc.), regolamenti per i tributi provinciali, e, regolamenti su materie speciali, delegati per legge alla provincia (es. regolamenti di polizia veterinaria, art. 346 T.U. leggi sanitarie, regolamenti per la disciplina della coltivazione del riso, art. 204 T.U. leggi sanitarie). Non rientrano più invece nella competenza dell'amministrazione provinciale le ordinanze relative alla caccia, che il D.L. 3 agosto 1928, n. 1997 ha deferito ad una commissione provinciale venatoria "costituita con decreto del prefetto", di cui fanno parte, oltre i membri di diritto, quattro componenti delle associazioni provinciali dei cacciatori (elevate dalla stessa legge ad enti morali), e che ha sede presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, e funziona sotto la vigilanza della Federazione nazionale fascista dei cacciatori e del Ministero dell'agricoltura.

190)

tura. Oltre i regolamenti obbligatori, la provincia può emanare anche regolamenti facoltativi su materie rientranti nella sua competenza.

Per i regolamenti provinciali in genere, è prescritto (art. 131, 3° comma, legge comunale e provinciale) la speciale pubblicazione di 15 giorni consecutivi. Per i regolamenti concernenti talune materie speciali sono prescritti speciali pareri od approvazioni, oltre quella normale della G.P.A. Così per i regolamenti dei prefettri deve essere sentita l'Opera nazionale maternità ed infanzia; per i regolamenti dei manicomi occorre l'approvazione del Consiglio superiore di sanità; per i regolamenti sulle risaie occorre l'approvazione per decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello delle corporazioni, ecc. Per l'art. 151 della legge provinciale e comunale poi, i regolamenti provinciali per cui non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla G.P.A. sono trasmessi del Prefetto al ministero competente, il quale può annullarli, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, per ragioni di legalità.

5. Per l'adempimento dei suoi scopi la Provincia, come ogni altro ente pubblico, ha necessità di mezzi finanziari, che essa ordinariamente preleva dai cittadini appartenenti al suo territorio, secondo un sistema tributario che è stabilito dallo Stato, e che è ora raccolto in una legge fondamentale, il T.U. della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato perciò che riguarda la provincia, con RD. 18 dicembre 1933, n. 1737, che può dirsi il vero codice dei tributi locali, dopo che il T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, riprese, e giustamente, malgrado la opposizione di una notevole tendenza contraria, tutte le norme relative ai bilanci e conti, alle spese comunali e provinciali, alla responsabilità degli amministratori, e a quant'altro si attiene all'amministrazione e contabilità delle gestioni di questi enti.

Naturalmente, prima delle entrate tributarie, che sono entrate derivate, le provincie debbono valersi delle entrate patrimoniali, che sono entrate originarie, quando abbiano un patrimonio. E valgono, a questo proposito, i principi generali che valgono per le entrate patrimoniali dello Stato. La gestione di tali entrate può dividersi in due fasi: la prima, economico-privata, in cui l'ente amministra e fa valere questi beni come un qualunque proprio patrimonio secondo la comune legge giuridica, che regola la formazione del prezzo dei beni privati, sia in libera concorrenza, sia in regime di monopolio, se l'entrata derivi da una gestione monopolistica; la seconda, economico-pubblica, quando queste entrate vengono trasformate in servizi pubblici. Questa distinzione è anche il punto di partenza per la distinzione in beni patrimoniali ed in beni

variazione del Consiglio superiore di sanità; per i regolamenti sulle risale occorre l'approvazione per decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello delle corporazioni, ecc. Per l'art. 151 della legge provinciale e comunale poi, i regolamenti provinciali per cui non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla G.P.A. sono trasmessi del Prefetto al ministero competente, il quale può annullarli, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, per ragioni di legalità.

5. Per l'adempimento dei suoi scopi la Provincia, come ogni altro ente pubblico, ha necessità di mezzi finanziari, che essa ordinariamente preleva dai cittadini appartenenti al suo territorio, secondo un sistema tributario che è stabilito dallo Stato, e che è ora raccolto in una legge fondamentale, il T.U. della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato perciò che riguarda la provincia, con RD. 18 dicembre 1933, n. 1737, che può dirsi il vero codice dei tributi locali, dopo che il T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, riprese, e giustamente, malgrado la opposizione di una notevole tendenza contraria, tutte le norme relative ai bilanci e conti, alle spese comunali e provinciali, alla responsabilità degli amministratori, e a quant'altro si attiene all'amministrazione e contabilità delle gestioni di questi enti.

Naturalmente, prima delle entrate tributarie, che sono entrate derivate, le provincie debbono valersi delle entrate patrimoniali, che sono entrate originarie, quando abbiano un patrimonio. E valgono, a questo proposito, i principi generali che valgono per le entrate patrimoniali dello Stato. La gestione di tali entrate può dividersi in due fasi: la prima, economico-privata, in cui l'ente amministra e fa valere questi beni come un qualunque proprietario secondo la comune legge giuridica, che regola la formazione del prezzo dei beni privati, sia in libera concorrenza, ~~secondo le~~ regole di monopolio, se l'entrata derivi da una gestione monopolistica; la seconda, economico-pubblica, quando queste entrate vengono trasformate in servizi pubblici. Questa distinzione è anche il punto di partenza per la distinzione in beni patrimoniali ed in beni demaniali, che sono poi i beni d'uso pubblico delle provincie e dei comuni, e per la quale, rinviando alla voce competente, basterà qui dire che il maggior criterio per l'applicazione di essa sembra appunto quello economico, che considera i beni demaniali o d'uso pubblico come beni di primo grado, e cioè direttamente destinati alla soddisfazione dei bisogni della collettività, ed i beni patrimoniali come beni di secondo grado, od strumentali, e quindi destinati a trasformarsi in altri valori, a produrre cioè un reddito col quale

vengono poi soddisfatti detti bisogni pubblici.

Ma nella finanza moderna, che deve seguire il fenomeno del continuo accrescimento dei bisogni, e quindi dei servizi pubblici, il patrimonio, dove esiste, diventa sempre meno importante, di fronte al demanio e al patrimonio indisponibile, e le entrate patrimoniale diventano sempre meno importanti di fronte alle entrate tributarie. E così è soprattutto per le provincie che, in generale, sono gli enti pubblici meno forniti di patrimonio.

Comunque l'art. 289 del T.U. della legge comunale e provinciale detta le norme principali per la gestione patrimoniale, che sono identiche per le provincie ed i comuni, e sono in gran parte ricalcate su quelle della legge di contabilità dello Stato. L'amministrazione deve tenere esatti inventari, così dei beni di uso pubblico, come dei beni patrimoniali, da tenersi distinti per le istituzioni o stabilimenti speciali, amministrati dalla provincia. Dell'esattezza di questi inventari, come della gestione e conservazione del patrimonio, sono responsabili il preside, il segretario ed il ragioniere.

Per l'art. 290 legge comunale e provinciale, i beni patrimoniali debbono di regola esser dati in affitto e in sede di esame dei bilanci di previsione la G.P.A. accerta che i fatti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, e, ove occorra, promuove i provvedimenti necessari. Non si ha per le provincie quella forma di godimento collettivo che per i comuni è costituita dagli usi civici. Per l'art. 291 le somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione debbono essere depositati presso la Casse depositi e prestiti, le casse di risparmio postali, ed ordinarie, l'Istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico, ovvero con l'approvazione della G.P.A.; presso altri istituti di credito di notoria solidità. Le somme provenienti da alienazioni, lasciti, riscossioni di credito ecc. debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato con espresso divieto dell'acquisto di titoli esteri, quando non siano impiegate, con l'autorizzazione della G.P.A. nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Le entrate tributarie di cui può disporre la provincia sono, come le sue funzioni, molto più ristrette di quelle dei comuni, e si possono dividere in sovrimposte od addizionali, in contributi, tasse e proventi di servizi pubblici, e nella partecipazione al provento di qualche tributo erariale.

La principale entrata derivata dalla provincia è costituita dalla sovrimposta fondiaria, che, prevista entro troppo modesti limiti dell'art. 254 del T.U. della finanza locale specie in confronto alla sovrimposta comunale, è stata portata a limiti pressochè quadrupli per la sovrimposta terreni, e doppi per quella fabbricati, del DL. 18 dicembre 1933, n. 1737 per compensare la finanza provinciale dell'abolizione resasi necessaria, del contributo del fondo d'integrazione corrisposto dallo Stato. Così mentre l'articolo 254

setta le norme principali per la gestione patrimoniale, che sono identiche per le provincie ed i comuni, e sono in gran parte ricalcate su quelle della legge di contabilità dello Stato. L'amministrazione deve tenere esatti inventari, così dei beni di uso pubblico, come dei beni patrimoniali, da tenersi distinti per le istituzioni o stabilimenti speciali, amministrati dalla provincia. Dell'esattezza di questi inventari, come della gestione e conservazione del patrimonio, sono responsabili il preside, il segretario ed il ragioniere.

Per l'art. 290 legge comunale e provinciale, i beni patrimoniali debbono di regola esser dati in affitto e in sede di esame dei bilanci di previsione la G.P.A. accerta che i fatti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, e, ove occorra, promuove i provvedimenti necessari. Non si ha per le provincie quella forma di godimento collettivo che per i comuni è costituita dagli usi civici. Per l'art. 291 le somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione debbono essere depositati presso la Casse depositi e prestiti, le casse di risparmio postali, ed ordinarie, l'Istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico, ovvero con l'approvazione della G.P.A.; presso altri istituti di credito di notoria solidità. Le somme provenienti da alienazioni, lasciti, riscossioni di credito ecc. debbono essere impiegate in titoli nominativi di Stato con espresso divieto dell'acquisto di titoli esteri, quando non siano impiegate, con l'autorizzazione della G.P.A. nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Le entrate tributarie di cui può disporre la provincia sono, come le sue funzioni, molto più ristrette di quelle dei comuni, e si possono dividere in sovrapposte od addizionali, in contributi, tasse e proventi di servizi pubblici, e nella partecipazione al provento di qualche tributo erariale.

La principale entrata derivata dalla provincia è costituita dalla sovrapposta fondiaria, che, prevista entro troppo modesti limiti dell'art. 254 del T.U. della finanza locale specie in raffronto alla sovrapposta comunale, è stata portata a limiti pressochè quadrupli per la sovrapposta terreni, e doppi per quella fabbricati, dal DL. 18 dicembre 1933, n. 1737 per compensare la finanza provinciale dell'abolizione resasi necessaria, del contributo del fondo d'integrazione corrisposto dallo Stato. Così mentre l'articolo 254 prevedeva per terreni un limite normale di cent. 50 per ogni lira d'imposta erariale, un'eccedenza di altri cent. 50, e quindi un secondo limite di cent. 100, e per fabbricati, un limite normale di cent. 50, un'eccedenza di cent. 25, e quindi un secondo limite di cent. 75, il DL. 18 dicembre 1933, ha portato, per terreni, il limite normale a cent. 300, il secondo limite a cent. 400, ed ha istituito un terzo limite a cent. 450, e per fabbricati, il limite normale a cent. 100, il secondo limite a cent. 125, ed il terzo a cent. 150. Mediante questo radicale prov-

i 6 6 2